SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA –

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

170° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 11 LUGLIO 2002

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500)

INDICE

| Commissioni permanenti | | |
|--|----------|----|
| 2ª - Giustizia | Pag. | 26 |
| 5 ^a - Bilancio | » | 31 |
| 6 ^a - Finanze e tesoro | » | 35 |
| 8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni | » | 39 |
| 9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare | » | 41 |
| 11 ^a - Lavoro | » | 45 |
| 12ª - Igiene e sanità | » | 51 |
| Commissioni congiunte | | |
| 5 ^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera) | Pag. | 21 |
| 10 ^a (Industria-Senato) e X (Attività produttive, commercio e turismo-Camera) | » | 23 |
| Commissioni riunite | | |
| 1 ^a (Affari costituzionali) e 4 ^a (Difesa) | Pag. | 3 |
| 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri) | » | 10 |
| Organismi bicamerali | | |
| Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale | Pag. | 53 |
| Sottocommissioni permanenti | | |
| 2 ^a - Giustizia - Pareri | Pag. | 55 |
| 4 ^a - Difesa - Pareri | » | 56 |
| CONVOCAZIONI | Dag | 57 |

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)4^a (Difesa)

GIOVEDÌ 11 LUGLIO 2002

3ª Seduta

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione CONTESTABILE

Interviene il ministro per la funzione pubblica e coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza Frattini.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

- (233) COSSIGA. Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
- (550) MANFREDI ed altri. Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e tutela del segreto
- (1513) Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore PASTORE, presidente della 1^a Commissione, riferisce sui provvedimenti in titolo soffermandosi sui profili organizzativi.

Evidenziando come lo scenario mondiale nonché la realtà istituzionale italiana siano profondamente immutati dall'epoca in cui venne adottata la legge n. 801 del 1977, recante la disciplina dei servizi di informazione e sicurezza, l'oratore rileva come alla caduta del muro di Berlino e alla fine della guerra fredda sia seguita una situazione internazionale per alcuni versi più preoccupante, caratterizzata dalla presenza di focolai di crisi diffusi. In tale contesto si è verificata una sorta di emancipazione dei nostri servizi di informazione e sicurezza, da un lato, ma dall'altro non è venuta meno l'esigenza di assicurare forme di collaborazione e coordinamento a livello internazionale, anche nella prospettiva dello sviluppo della cooperazione a livello europeo in questo campo, che richiedono un conseguente adeguamento delle loro strutture e un aggiornamento della cultura dell'*intelligence*.

Come si evidenzia nella relazione che accompagna il disegno di legge n. 233, di iniziativa del senatore Cossiga, lo sviluppo dei processi di integrazione non determina il venir meno della nozione di sovranità degli Stati, rispetto alla quale la disponibilità di efficaci servizi di *intelligence* è strettamente correlata.

Ricordando altresì che in passato si sono verificati forme di cosiddetta «deviazione» dei servizi nonché di coinvolgimento in scandali economici, il relatore Pastore riscontra l'idoneità del disegno di legge n. 1513, di iniziativa governativa, ad affrontare le esigenze derivanti dal citato contesto, ponendosi peraltro esso in una linea di continuità con l'assetto esistente, pur introducendovi significativi adeguamenti. Tale provvedimento non modifica l'attuale ripartizione di funzioni fra SISMI e SI-SDE, frutto di una combinazione di criteri di specializzazione funzionale e territoriale nell'ambito dei quali, tuttavia, non sempre è possibile tracciare a priori una netta linea di demarcazione. Tenendo conto dei rischi di sovrapposizione che si sono verificati in passato, esso rafforza quindi gli strumenti di coordinamento per quanto attiene alle attribuzioni che in materia spettano al Comitato interministeriale per la sicurezza (CIIS), nonché, a livello tecnico, al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS). Vengono altresì meglio definiti i poteri di indirizzo e direzione che spettano al Presidente del Consiglio, cui viene riconosciuta una funzione primaria. L'articolo 3, inoltre, disciplina le procedure di selezione e di assunzione del personale nei servizi ammettendovi anche personale estraneo alle pubbliche amministrazioni, consentendo pertanto di arricchire la gamma di professionalità disponibili nel loro ambito.

Rilevando che gli altri aspetti del provvedimento, inerenti alle garanzie funzionali, alla tutela del segreto di Stato e alle modifiche al codice di procedura penale saranno oggetto dell'illustrazione svolta dall'altro relatore, sottolinea infine come l'articolo 5 migliori il raccordo dei servizi di informazione e sicurezza con il Comitato parlamentare di controllo, cui vengono conferiti maggiori poteri assicurando nel contempo una più puntuale disciplina del regime di riservatezza applicabile al contenuto delle informazioni che il Governo è tenuto a rendere al Parlamento.

Osservando come gli altri due provvedimenti in esame procedono invece ad una più profonda trasformazione dell'organizzazione dei servizi di informazione e sicurezza, l'oratore descrive i contenuti operativi del disegno di legge n. 233, che basandosi anche sull'esperienza di alcuni paesi all'avanguardia, come gli Stati Uniti, e basandosi su una articolata disamina della situazione esistente nei principali stati europei, prospetta un modello binario contemperato, basato su una ripartizione di compiti fra due servizi a carattere generale che tenga conto di una combinazione del criterio territoriale e di quello funzionale. Con un servizio a proiezione esterna e più specificamente competente per l'*intelligence*, ed un altro dedicato alla tutela della sicurezza interna, cui si aggiungerebbero un servi-

zio specializzato di carattere militare, nonché misure specifiche di raccordo e coordinamento con le attività informative svolte dalle forze di polizia.

Il disegno di legge n. 550 procede analogamente ad un profondo riordino del sistema dei servizi di informazione e sicurezza ipotizzando tra l'altro la costituzione di due agenzie, dipendenti entrambe dal Presidente del Consiglio dei ministri e svincolate da qualsiasi dipendenza da altri Ministeri, rispettivamente competenti per la gestione del personale e la tutela del segreto (APESE) e per la raccolta, la valutazione e l'utilizzazione delle notizie (AINSI). Questa verrebbe a sua volta articolata in due reparti specializzati sulla base dell'andatura del compito informativo e di sicurezza, anziché, come finora avvenuto secondo criteri territoriali, interno o estero, ovvero legati alla materia di interesse, difesa o sicurezza delle istituzioni.

Riferisce quindi il presidente CONTESTABILE, relatore per la 4^a Commissione, rilevando che i tre provvedimenti presentano architetture differenti: il progetto governativo non innova funditus l'ordinamento dei servizi, limitandosi a modificarlo ed integrarlo, mentre gli altri disegni di legge prevedono invece una riforma più estesa. Infatti il disegno di legge n. 550 del senatore Manfredi intende intervenire sulla disciplina del segreto e sull'ordinamento dei servizi, mentre il disegno di legge n. 233 del senatore Cossiga solo sull'ordinamento dei servizi. Accenna quindi liminarmente ad alcune formulazioni che destano qualche perplessità, come ad esempio quella adottata all'articolo 12 del disegno di legge del Governo, che al comma 2 descrive le finalità del segreto di Stato in modo forse ridondante, e la locuzione di cui all'articolo 12-bis, quando al comma 5 contempla il versamento dopo 40 anni dei documenti declassificati «all'archivio di Stato» senza precisare se si tratti dell'Archivio centrale dello Stato ovvero dei singoli archivi di Stato a livello provinciale. Sempre sul piano formale rileva poi la irritualità del comma 3 dell'articolo 12 quater laddove recita che «L'autorità giudiziaria, salvo i casi di assoluta impossibilità, procede personalmente e sul posto all'esame della documentazione...».

Osserva poi che sia il disegno di legge governativo, sia quello del senatore Manfredi mirano a specificare, in maniera più analitica di quanto non faccia il secondo comma dell'articolo 1 della legge 801/77, i criteri relativi all'apposizione del segreto. Definiscono inoltre, in maniera diversa da quanto fa la legge 801/77 all'articolo 12, l'ampiezza ed i contorni del bene giuridico tutelato. In particolare l'articolo 6 del disegno di legge governativo riformula integralmente l'articolo 12 della legge 801/77 e prevede anche articoli aggiuntivi, dal 12-bis al 12-quater. Il nuovo articolo 12, ai commi 2 e 4, nella definizione del bene giuridico tutelato dal segreto aggiunge alla vigente previsione «gli interessi economici del Paese» tra quelli che abbisognano della tutela del segreto, mentre ai commi 1 e 3 individua uno specifico strumento di tutela del segreto nella «classificazione» del documento.

Gli articoli da 12-bis a 12-quater prendono poi in considerazione la segretezza di documenti che, pur non classificati, recano un danno immediato al bene tutelato e le procedure di classificazione (disposta dal presidente del Consiglio nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza), declassificazione e di opposizione del segreto.

Il disegno di legge del senatore Manfredi opta invece non per una integrazione della legislazione vigente, ma per l'entrata in vigore di una nuova disciplina sostitutiva della precedente, pur muovendosi parzialmente nella stessa scia del disegno di legge governativo. Quasi identica è infatti la definizione del bene giuridico tutelato, anche se sembrerebbe più opportuno integrarla con la dizione, presente nel progetto governativo, «In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale», che nel disegno di legge in esame è rintracciabile solo nel «nuovo» comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale; ciò consentirebbe, a suo avviso, di individuare il bene giuridico tutelato dal segreto in una singola disposizione normativa e di soddisfare evidenti ragioni di certezza.

Identico si presenta anche lo strumento adoperato per la tutela (la «classificazione»), che però si presenta più articolato, prevedendosi una puntuale distinzione tra notizie segrete e riservate e non prevedendosi la declassificazione automatica, nemmeno dopo il termine dei 40 anni, dei sistemi di sicurezza militare, delle fonti informative, dell'indennità corrisposta agli operatori dei servizi, delle informazioni classificate di altri stati, delle articolazioni operative dei servizi e delle operazioni informative in corso. Vengono poi specificate più puntualmente le competenze del Presidente del Consiglio in relazione ai criteri per l'individuazione dei criteri delle materie oggetto di classifica. Sotto questo aspetto rileva una differenza fondamentale tra il comma 1 dell'articolo 28 del disegno di legge ed il progetto governativo. Il primo sembrerebbe infatti configurare una più ampia discrezionalità del Governo nell'individuazione delle materie coperte da segreto.

Per ciò che concerne le garanzie funzionali al personale operativo dei servizi, osserva che entrambi i provvedimenti istituiscono una causa di giustificazione per il personale dei servizi che commette reato nell'interesse della sicurezza nazionale.

Procede quindi all'esame dell'articolo 4 del disegno di legge governativo ponendo l'accento sull'aggiunta, ivi prevista, degli articoli da 10-bis a 10-nonies all'articolo 10 della legge 801/77, che istituiscono una speciale causa di giustificazione per il personale che tenga una condotta costituente reato durante la predisposizione o l'esecuzione di operazioni deliberate per il raggiungimento di fini istituzionali. In particolare, l'articolo 10-bis istituisce la causa di giustificazione. Una novità di grande rilievo introdotta dalla norma consiste in questo senso nell'estensione della stessa alle persone estranee ai servizi il cui intervento risulti indispensabile. L'articolo 10-ter specifica tassativamente le condizioni ricorrenti le quali la causa di giustificazione può essere invocata: l'indispensabilità della condotta per ottenere il risultato prefisso; l'assenza di metodi alter-

nativi funzionali a raggiungere l'obiettivo; l'adeguatezza della condotta al raggiungimento del fine. L'articolo 10-quater prevede invece modalità e condizioni con cui il Presidente del Consiglio, a seguito della richiesta del servizio interessato, ovvero, in casi di assoluta urgenza il direttore stesso, autorizzano le operazioni e le condotte necessarie per la predisposizione e l'esecuzione delle operazioni. L'articolo 10-quinquies introduce una pena detentiva, (da due a cinque anni), nei confronti del personale dei servizi che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui alla disposizione precedente. L'articolo 10-sexies disciplina quindi l'opposizione dell'esimente all'autorità giudiziaria da parte del direttore del servizio. L'autorità giudiziaria potrà in questo avvalersi, in successione, di due strumenti: la richiesta della conferma dell'esistenza della causa di giustificazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e, di fronte a tale conferma, la possibilità di sollevare il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. In quest'ultimo caso la Corte Costituzionale avrà pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio. L'articolo 10-septies prevede, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, la possibilità per i direttori dei servizi di consentire al personale di usare in ogni sede documenti di identificazione contenenti indicazioni diverse da quelle reali, nonché altri documenti o certificati di copertura. L'articolo 10-octies istituisce, sempre previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, la possibilità per i direttori dei servizi di disporre l'esercizio di attività economiche in Italia o all'estero ai fini del miglior espletamento dei compiti affidati. Infine, l'articolo 10-nonies, prevede che l'autorità giudiziaria adotti adeguate tutele per il personale dei servizi nel caso in cui debba rendere dichiarazioni in sede di procedimento penale.

Per ciò che riguarda, invece, il disegno di legge del senatore Manfredi, esso considera, nel caso di specie, l'applicazione dell'articolo 51 del codice penale («Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere»). Diverse sono peraltro le fattispecie, sempre specificate tassativamente, in cui la causa di giustificazione può essere invocata (particolari e gravi reati e condotte di favoreggiamento). È comunque prevista anche in questo caso la possibilità per la magistratura di sollevare, in ultima analisi, conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nel caso della conferma della non punibilità da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Passa quindi all'esame delle modifiche sostanziali e processuali previste da entrambi i provvedimenti allo scopo di armonizzare la normativa dei codici penale e di procedura penale alla disciplina del segreto. In primo luogo osserva che il disegno di legge governativo all'articolo 7 si propone di rinnovare la disciplina soprattutto sotto l'aspetto processuale. Vengono infatti aggiunti nel codice di procedura penale il comma 3-bis all'articolo 202 (Segreto di Stato), che disciplina la possibilità per l'autorità giudiziaria di sollevare il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nel caso in cui ritenga ingiustificata o immotivata l'opposizione del segreto di stato, i commi da 1-bis a 1-quater all'articolo 204 (Esclusione del segreto), attraverso i quali si escludono dalla sfera del segreto i fatti,

le notizie, i documenti o le cose relativi a condotte poste in essere da parte degli appartenenti ai servizi in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione precedentemente introdotta dall'articolo 4, ed il comma 3-bis all'articolo 327-bis, dove si prevede l'opponibilità della speciale causa di giustificazione per gli appartenenti ai servizi anche all'avvocato difensore o ai soggetti da lui incaricati nell'ambito delle investigazioni di parte. Conseguentemente, gli articoli 8 e 9 del disegno di legge armonizzano al nuovo testo del codice di procedura penale ed a quello del disegno di legge l'obbligo del Presidente del Consiglio di dare informazione della conferma dell'opposizione del segreto di Stato al Comitato parlamentare di controllo, intervenendo sugli articoli 16 e 17 della legge n. 801 del 1977.

Precisa quindi che anche il disegno di legge del senatore Manfredi, prevede modifiche all'articolo 204 del codice di procedura penale allo scopo di inserire la garanzia funzionale a tutela del personale operativo dei servizi, tuttavia l'aspetto peculiare del provvedimento è ravvisabile nelle numerose modifiche sostanziali concernenti il codice penale: completamente novellate risultano infatti le norme concernenti gli atti dolosi in danno della tutela del segreto, (articoli da 255 a 259, 261 e 262 del codice penale), nonché quelle relative all'accesso illegittimo ad archivi informativi (articoli da 615-ter a 615-quinques e da 617 a 617-quinquies del codice penale), e sono infine aggiunti gli articoli 261-bis e 261-ter del codice penale, i quali sanzionano i comportamenti illegittimi del personale dei servizi.

Conclude formulando tre ordini di considerazioni. Innanzitutto rileva che si rende necessario un adeguamento della nozione di segreto di Stato, stante l'obiettiva insufficienza di quella delineata dalla legge 801/77. In questa direzione si sono mosse tanto l'iniziativa governativa quanto quella parlamentare, con alcune differenze ma anche con molti punti di contatto. In secondo luogo, e come passo successivo al primo, le Commissioni riunite saranno chiamate a verificare la rispondenza dell'attuale struttura operativa dei servizi alle nuove esigenze di tutela del segreto. Sotto questo aspetto registra una divergenza tra l'orientamento governativo, tendente a «riaggiustare» la struttura esistente, e quello parlamentare, che si prefigge un totale rinnovamento. Precisa infine che sarebbe auspicabile il procedere ad una serie di audizioni informali (dei direttori del SISMI, del SI-SDE e del CESIS, dello Stato maggiore della difesa, nonché di rappresentanti della Guardia di finanza, della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri), allo scopo di portare a conoscenza delle Commissioni riunite i necessari elementi valutativi in ordine al reale funzionamento dei servizi di informazione e di sicurezza.

Il ministro FRATTINI osserva che i provvedimenti all'esame delle Commissioni riunite hanno ad oggetto una materia delicata ed importante. Quelle della disciplina del segreto di Stato e della struttura dei servizi sono infatti riforme urgenti, e non ulteriormente differibili. Pone in particolare l'accento sulla necessità dell'introduzione di una causa di giustifi-

cazione per il personale dei servizi che commetta violazioni minori della legge penale nell'esercizio delle sue funzioni, la quale contribuirebbe ad aumentare l'efficacia in ambito operativo dei servizi stessi.

Il senatore BRUTTI, nell'annunciare l'imminente presentazione da parte del suo Gruppo di un provvedimento che si muoverà comunque nello stesso ambito di quello governativo, pone l'accento sulla necessità di acquisire importanti elementi valutativi allo scopo di poter procedere ad un esame approfondito e ponderato delle riforme proposte dal Governo, che sembrano presentare alcune lacune. In particolare ricorda che il Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti ha svolto recentemente numerose riunioni vertenti sul tema della riforma dei servizi, presentando anche una relazione al Parlamento che sarebbe utile acquisire. Suggerisce inoltre una approfondita analisi della disciplina legislativa di quei paesi aventi un sistema analogo a quello italiano.

Per quanto riguarda il programma delle audizioni, da ultimo prospettato dal presidente Contestabile nella sua relazione, propone di udire anche i vertici del RIS, organo militare avente una competenza specifica in ambito operativo per tutto ciò che attiene ai servizi di *intelligence*.

Il senatore BEDIN si sofferma sulle necessità di coordinamento della legislazione italiana con la partecipazione del Paese ad operazioni di *intelligence* in ambito europeo. Sottolinea in particolare la necessità di prevenire possibili limitazioni del controllo parlamentare nazionale nel caso di operazioni svolte all'estero. Preannuncia infine, a nome della sua parte politica, l'imminente presentazione di un disegno di legge sulla materia.

Interviene quindi il senatore MANFREDI per rimarcare quella che, a suo avviso, rappresenta l'innovazione più importante del provvedimento a sua firma, e cioè la suddivisione per materia delle competenze delle nuove agenzie deputate alla tutela del segreto e al servizio di informazione e sicurezza.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare, in sede di Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite, l'audizione informale del direttore del SISMI per giovedì 18 luglio alle ore 8,30 e del direttore del SISDE per giovedì 25 alle ore 8,30.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

3^a (Affari esteri, emigrazione)

GIOVEDÌ 11 LUGLIO 2002

8ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione Antonino CARUSO

indi del Presidente della 3^a Commissione PROVERA

La seduta inizia alle ore 16,50.

NEL RICORDO DELLA SCOMPARSA DELL'AVVOCATO GIORGIO AMBROSOLI

Il presidente della Commissione giustizia, Antonino CARUSO, ricorda con commozione che alla mezzanotte di ventitrè anni fa veniva ucciso l'avvocato Giorgio Ambrosoli cui lo legavano sentimenti di stima e di condivisione professionale. Richiama l'attenzione delle Commissioni riunite sulla statura morale di un uomo che si distinse per il fare politica in nome dello Stato e non per un partito e che consapevole dei rischi che correva volle comunque portare a termine l'incarico affidatogli come liquidatore della Banca privata italiana. Al suo funerale, il 14 luglio 1979 – ricorda il Presidente citando alcune note apparse sulla stampa – non presenziò alcuna autorità di Governo e nessuna autorità in rappresentanza del Governo. Il tributo alla sua memoria è un atto dovuto perché non si perda il ricordo di un uomo che deve rappresentare un punto di riferimento costante per aver speso la propria vita nell'interesse del Paese.

Il senatore BOREA si associa alle parole del Presidente.

Il presidente della Commissione affari esteri, PROVERA, si rende partecipe, a sua volta, delle espressioni di riconoscenza formulate dal Presidente della Commissione giustizia alla memoria di Giorgio Ambrosoli.

IN SEDE REFERENTE

(1524) Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(1525) Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore PIANETTA, relatore per la 3ª Commissione, si sofferma in primo luogo sul disegno di legge n. 1524, sottolineando come la convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo rappresenti uno dei più importanti strumenti finalizzati alla lotta contro il grave fenomeno del terrorismo internazionale. Egli ricostruisce quindi cronologicamente le fasi che, nell'ambito dell'ONU, hanno portato all'adozione di questo nuovo strumento di lotta al terrorismo. In tal senso ricorda la Dichiarazione sulle misure volte ad eliminare il terrorismo internazionale, contenuta nella Risoluzione n. 49/60 approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 9 dicembre 1994, con la quale le Nazioni Unite hanno espresso una condanna categorica di tutti gli atti e metodi terroristici, in particolare di quelli che danneggiano le relazioni internazionali e che minacciano l'integrità territoriale e la sicurezza degli Stati, nonché la Risoluzione n. 51/210 del 17 dicembre 1996, con la quale la stessa Assemblea generale ha sollecitato gli Stati ad adottare adeguati provvedimenti atti a prevenire ed impedire il finanziamento di organizzazioni terroristiche o di singoli terroristi.

Ricorda altresì che, in seguito, al Comitato speciale istituto dalla predetta Risoluzione del 1996, è stato affidato l'incarico di elaborare un progetto di convenzione internazionale sul tema specifico della repressione del finanziamento del terrorismo, allo scopo di completare il quadro di accordi multilaterali già esistenti nell'ambito della stessa materia. L'Assemblea generale ha quindi adottato il 9 dicembre 1999 il testo definitivo della Convenzione in esame, che, firmata attualmente da 132 Paesi e ratificata da 24, entrerà in vigore il prossimo 10 aprile.

Da parte sua, il Consiglio Europeo ha richiesto che dall'Unione Europea nel suo insieme e da ciascuno Stato membro siano adottate tutte le misure necessarie volte a reprimere ogni atto di matrice terroristica. Fra codeste misure un ruolo di primo piano è affidato proprio alla repressione del finanziamento del terrorismo.

Passando ad esporre il contenuto degli articoli della Convenzione in oggetto, il relatore Pianetta evidenzia che l'articolo 1 reca la definizione di alcuni termini fondamentali utilizzati nel testo, come quella relativa ai «fondi» e ai «proventi» di reati che rientrano nelle fattispecie indicate nel successivo articolo 2. Le disposizioni della Convenzione sono violate allorquando un soggetto, servendosi di un qualsiasi mezzo, raccoglie fondi

destinati ad essere utilizzati per commettere atti terroristici, cioè atti considerati reati ai sensi delle altre Convenzioni elencate nell'allegato, oppure azioni miranti a uccidere o ferire gravemente civili che non partecipano direttamente alle ostilità in caso di conflitto armato. Viene inoltre specificato che, affinché si ravvisi la fattispecie di reato, non è necessario che tali fondi vengano effettivamente utilizzati a fini terroristici. Parimenti commette reato anche chiunque tenti di commettere un atto di terrorismo, oppure vi partecipi in quanto complice, organizzi e contribuisca alla commissione del reato.

Nel delimitare il campo di applicazione della Convenzione, l'articolo 3 stabilisce che questa non viene applicata quando l'atto terroristico è compiuto nel territorio di un solo Stato e il presunto autore si trova nel territorio dello Stato di cui è cittadino, a meno che un altro Stato non rivendichi la propria giurisdizione nei casi in cui siano responsabili o risultino vittime dell'azione terroristica propri cittadini, sedi o interessi.

Ai sensi dell'articolo 4, ogni Stato Parte si impegna ad adottare le eventuali e necessarie misure per adeguare il proprio ordinamento penale ai fini dell'attuazione della Convenzione, mentre l'articolo 5 impegna le Parti a prevedere forme di responsabilità penale, civile o amministrativa in capo a persone giuridiche che compiano, tramite i propri amministratori, azioni in violazione della Convenzione. Dovranno essere inoltre predisposte efficaci sanzioni penali, civili e amministrative, anche di natura pecuniaria, che risultino proporzionate e dissuasive.

Quanto all'articolo 6, esso prevede che le Parti adottino, se necessario, misure di carattere legislativo, affinché i reati contemplati dalla Convenzione non trovino alcuna giustificazione di natura politica, filosofica, ideologica, razziale, etnica, religiosa o in considerazione di qualsiasi altro analogo motivo. L'articolo 7 definisce poi i casi in cui, in merito alle violazioni della Convenzione, uno Stato Parte può stabilire la propria competenza giurisdizionale; in particolare ciò avviene quando l'atto criminale è stato commesso sul suo territorio oppure se è compiuto da un suo cittadino. Qualora siano più di uno gli Stati che si dichiarano competenti, questi si impegnano a coordinare in modo opportuno la loro azione, fissando le modalità di una reciproca assistenza giudiziaria.

Nell'articolo 8 sono invece contemplate specifiche misure per l'individuazione, la rilevazione, il blocco o il sequestro di fondi destinati a essere utilizzati in attività di sostegno al terrorismo. I fondi confiscati potranno essere condivisi con altri Stati Parte sulla base di appositi accordi, oppure potranno essere utilizzati per risarcire le vittime di atti terroristici.

Ai fini di un'eventuale incriminazione o estradizione, le persone che si presumono responsabili di violazioni ai sensi della Convenzione saranno oggetto, secondo le previsioni dell'articolo 9, di opportune indagini di ricostruzione dei fatti. Alla persona indagata vengono comunque garantiti alcuni diritti fondamentali, come quello di comunicare con un rappresentante qualificato dello Stato di appartenenza o di riceverne la visita. Nel caso in cui lo Stato decida di sottoporre a detenzione la persona inquisita, deve darne immediata comunicazione, direttamente o tramite il Segretario

Generale delle Nazioni Unite, agli Stati contraenti che hanno dichiarato la propria competenza giurisdizionale e, se opportuno, a tutti gli altri Stati interessati.

Nell'ipotesi in cui uno Stato non conceda l'estradizione nei confronti di un altro Stato che ne avanzi la richiesta legittimamente, questi è tenuto, ai sensi dell'articolo 10, a far sì che l'autorità giudiziaria competente intenti un'azione penale secondo le procedure previste dalla legislazione interna. L'articolo 11 stabilisce poi espressamente che i reati rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione in esame sono considerati a pieno titolo come casi di estradizione in tutti i trattati appunto di estradizione che le Parti abbiano già concluso tra loro o che stipuleranno in futuro.

L'assistenza giudiziaria fra gli Stati contraenti è disciplinata dall'articolo 12, che prevede che le Parti si impegnano a concedersi tale assistenza reciprocamente e nella forma più ampia possibile, ai fini di inchieste, procedure penali o di estradizione conseguenti alla commissione di reati cui si applica la Convenzione. È esplicitamente stabilito fra l'altro che le Parti non possano invocare il segreto bancario per rifiutare la collaborazione giudiziaria. Allo stesso modo, secondo quanto prevede l'articolo 13, le violazioni della Convenzione non possono essere considerate come reati fiscali, né - sulla base del disposto dell'articolo 14 - come reati politici e, come tali, essere invocati per rifiutare una richiesta di estradizione o di assistenza giudiziaria. Tuttavia, nessuna disposizione contenuta nella Convenzione può essere interpretata, in base all'articolo 15, come un obbligo di estradizione o di mutua assistenza giudiziaria, se uno Stato abbia motivi validi per ritenere che queste richieste abbiano il solo scopo di perseguire giudizialmente o di punire una persona per ragioni inerenti alla razza, alla religione, alla nazionalità, all'etnia o alle sue opinioni politiche.

Passando all'articolo 16, il relatore rende noto che concerne il trasferimento in un altro Stato Parte di persone detenute, in stato di giudizio o per scontare una pena, al fine di testimoniare o contribuire all'accertamento dei fatti nell'ambito di inchieste o azioni giudiziarie relative ai reati disciplinati dalla Convenzione. Perché avvenga il trasferimento è necessario il consenso libero e consapevole della persona detenuta e quello delle autorità competenti dei due Stati interessati. Lo Stato che richiede il trasferimento ha il potere e l'obbligo di trattenere in detenzione la persona trasferita, salvo richiesta o autorizzazione contraria dello Stato da cui ha avuto origine il trasferimento.

L'articolo 17 riconosce a ciascuna persona detenuta o oggetto di procedimenti intentati ai sensi della Convenzione un trattamento equo; in particolare, le sono garantiti tutti i diritti e i benefici previsti dalla legislazione dello Stato in cui si trova, nonché dalle norme vigenti di diritto internazionale, ivi comprese quelle relative ai diritti umani.

Ai fini della prevenzione degli atti terroristici sanzionati dalla Convenzione, in base al dettato dell'articolo 18, gli Stati contraenti attuano forme di cooperazione adottando ogni misura possibile per impedire e

contrastare la preparazione o la commissione di tali reati all'interno o all'esterno dei loro rispettivi territori. In merito a ciò, il relatore dà conto analiticamente delle misure previste a livello amministrativo nell'ambito della collaborazione per lo svolgimento di indagini e di investigazioni e ricorda che le Parti sono anche tenute a scambiarsi informazioni e a consultarsi al fine di perseguire i predetti obiettivi.

L'articolo 19 impone a ciascuno Stato Parte di comunicare al Segretario Generale delle Nazioni Unite il risultato definitivo di un'azione penale intentata nei confronti di una persona ritenuta responsabile di violazioni ai sensi della Convenzione. Inoltre, per quanto concerne l'adempimento degli obblighi che discendono dall'attuazione della Convenzione, gli articoli 20 e 21 sanciscono il rispetto dei fondamentali principi di diritto internazionale, come l'uguaglianza sovrana e l'integrità territoriale degli Stati, e dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Infine, si sensi dell'articolo 22, nessuna disposizione della Convenzione abilita uno Stato ad esercitare sul territorio di un altro Stato competenze o funzioni riservate a quest'ultimo dalla sua legislazione interna.

In relazione al disegno di legge n. 1525, il relatore per la 3ª Commissione evidenzia che la Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici per mezzo di esplosivo rappresenta anch'essa uno dei più importanti strumenti multilaterali, elaborati in ambito ONU allo scopo di prevenire e contrastare il grave fenomeno del terrorismo internazionale. Nel ricordare poi che il testo definitivo della Convenzione è stato adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 51/164 del 15 dicembre 1997, fa presente che, essendo stato raggiunto il prescritto numero di ratifiche, la Convenzione stessa è entrata in vigore il 23 maggio 2001.

Egli rileva quindi come l'Atto internazionale in oggetto tragga origine dalla grave preoccupazione derivante dalla inquietante proliferazione, nel mondo intero, di atti di terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, e in particolare di quelli perpetrati tramite l'utilizzo di ordigni esplosivi o altri ordigni micidiali che, capaci di emanare o disseminare prodotti chimici tossici, agenti biologici, materie radioattive, tossine o sostanze analoghe, causano o possono causare la morte, gravi lesioni corporali o importanti danni materiali. La Convenzione stessa, inoltre, risponde ad un'altra duplice necessità; da un lato rappresenta uno strumento capace di rafforzare e sviluppare la cooperazione internazionale quale mezzo maggiormente efficace per prevenire e reprimere gli atti di terrorismo e perseguire e punire i loro autori; dall'altro lato essa risponde all'esigenza di colmare una lacuna negli strumenti giuridici multilaterali che, fino alla sua entrata in vigore, non trattavano in modo adeguato questo tipo specifico di attentato.

Entrando nel merito della Convenzione in esame, il relatore ricorda che l'articolo 1 reca la definizione di alcuni termini fondamentali utilizzati nel testo, come ad esempio quella che si riferisce a «dispositivo esplosivo o altro dispositivo». All'articolo 2 sono invece descritte in modo detta-

gliato le condotte finalizzate al compimento di atti terroristici o eversivi mediante utilizzo di esplosivi.

Nel delimitare il campo di applicazione della Convenzione, l'articolo 3 stabilisce che questa non viene applicata quando l'atto terroristico è compiuto nel territorio di un solo Stato e il presunto autore si trova nel territorio dello Stato di cui è cittadino, a meno che un altro Stato non abbia ragione di stabilire la propria competenza giurisdizionale.

Ai sensi dell'articolo 4, ogni Stato Parte si impegna ad adottare le eventuali e necessarie misure per adeguare il proprio ordinamento penale ai fini dell'attuazione della Convenzione, tenendo conto della intrinseca gravità delle infrazioni commesse, mentre l'articolo 5 prevede che le parti adottino, se necessario, misure di carattere legislativo, affinché i reati contemplati dalla Convenzione, in particolare quelli concepiti per provocare il terrore tra la popolazione, non trovino alcuna giustificazione di natura politica, filosofica, ideologica, razziale, etnica, religiosa o in considerazione di qualsiasi altro analogo motivo.

L'articolo 6 individua i criteri in base ai quali uno Stato Parte può stabilire la propria competenza giurisdizionale per punire i responsabili degli attentati terroristici; tale disposizione si riferisce, in particolare, ai casi in cui il reato è stato commesso sul suo territorio oppure se è compiuto da un suo cittadino.

Soffermandosi quindi sull'articolo 9, il relatore rileva che esso stabilisce espressamente che i reati rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione in esame sono considerati a pieno titolo come casi di estradizione in tutti i trattati di estradizione che le Parti abbiano già concluso tra loro o che stipuleranno in futuro.

I successivi articoli disciplinano quindi l'assistenza giudiziaria. In particolare, l'articolo 10 riguarda in generale l'assistenza giudiziaria che gli Stati contraenti si impegnano a concedersi reciprocamente e nella forma più ampia possibile, ai fini di inchieste, procedure penali o di estradizione conseguenti alla commissione dei reati cui si applica la Convenzione. Allo stesso modo, secondo quanto prevede l'articolo 11, gli attentati terroristici con esplosivi non possono essere qualificati come reati politici e quindi essere invocati per rifiutare una richiesta di estradizione o di assistenza giudiziaria. Proseguendo nessuna disposizione contenuta nella Convenzione può tuttavia essere interpretata, in base all'articolo 12, come un obbligo di estradizione o di mutua assistenza giudiziaria, se uno Stato abbia motivi validi per ritenere che queste richieste abbiano il solo scopo di perseguire giudizialmente o di punire una persona per ragioni inerenti alla razza, alla religione, alla nazionalità, all'etnia o alle sue opinioni politiche.

L'articolo 13 concerne il trasferimento di persone detenute, in stato di giudizio o per scontare una pena, in un altro Stato Parte, al fine di testimoniare o contribuire all'accertamento dei fatti nell'ambito di inchieste o azioni giudiziarie relative ai reati disciplinati dalla Convenzione. Perché avvenga il trasferimento è necessario il consenso libero e consapevole della persona detenuta e quello delle autorità competenti dei due Stati in-

teressati. Lo Stato che richiede il trasferimento ha il potere e l'obbligo di trattenere in detenzione la persona trasferita, salvo richiesta o autorizzazione contraria dello Stato da cui ha avuto origine il trasferimento.

L'articolo 14 riconosce a ciascuna persona detenuta o oggetto di procedimenti intentati ai sensi della Convenzione un trattamento equo; in particolare, le sono garantiti tutti i diritti e i benefici previsti dalla legislazione dello Stato in cui si trova, nonché dalle norme vigenti di diritto internazionale, ivi comprese quelle relative ai diritti umani.

Ai fini della prevenzione degli atti terroristici sanzionati dalla Convenzione, in base al dettato dell'articolo 15, gli Stati contraenti attuano forme di cooperazione adottando ogni misura possibile per impedire e contrastare la preparazione e la commissione di tali reati all'interno o all'esterno dei loro rispettivi territori. Le Parti si impegnano inoltre a scambiarsi informazioni, a coordinare misure preventive di carattere amministrativo, a sviluppare metodi per la rilevazione di esplosivi e di sostanze pericolose e a consultarsi per definire norma finalizzate alla marcatura degli esplosivi.

L'articolo 16 impone a ciascuno Stato Parte di comunicare al Segretario Generale delle Nazioni Unite il risultato definitivo di un'azione penale intentata nei confronti di una persona ritenuta responsabile di violazioni ai sensi della Convenzione. E infine, per quanto concerne l'adempimento degli obblighi che discendono dall'attuazione della Convenzione, l'articolo 17 sancisce il rispetto dei fondamentali principi di diritto internazionale, come l'uguaglianza sovrana e l'integrità territoriale degli Stati e la non ingerenza negli affari interni di altri Stati.

Da ultimo, il relatore per la 3ª Commissione, in riferimento al disegno di legge n. 1524, osserva che il finanziamento del terrorismo è un argomento che preoccupa profondamente l'intera comunità internazionale, dal momento che il numero e la gravità degli atti di terrorismo internazionale sono in funzione delle risorse finanziarie che i terroristi possono ottenere. Rileva altresì che gli strumenti giuridici internazionali fino ad ora adoperati non trattano espressamente il finanziamento del terrorismo, per cui risulta necessario e urgente rafforzare la cooperazione internazionale adeguando la posizione dell'Italia a quanto espresso nella Convenzione medesima, attraverso una celere ratifica della stessa.

Anche per quanto riguarda l'Atto Senato n. 1525, alla luce di quanto esposto dal relatore, e soprattutto sul rilievo che la Convenzione per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo è già entrata in vigore, non si può non auspicare la ratifica della Convenzione medesima da parte dello Stato italiano; ratifica che dovrebbe intervenire nel minor tempo possibile e ciò al fine di adeguarsi alle scelte di politica antiterroristica poste in essere sia dall'ONU che dall'Unione europea.

Prende la parola il senatore AYALA, relatore per la 2^a Commissione e riferisce sul disegno di legge n.1524. In merito, premessa la condivisibile esigenza di accompagnare alla ratifica vera e propria anche le necessarie norme di adeguamento rispetto all'ordinamento interno, si sofferma

sugli aspetti relativi a tale profilo esprimendo peraltro alcune argomentate riserve per quanto riguarda il testo dei relativi articoli. Con particolare riferimento all'articolo 3, segnala innanzitutto che la soluzione proposta implica che la responsabilità delle persone giuridiche e degli enti di fatto, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, sussisterebbe solo per i delitti che rappresentino altresì violazioni dell'articolo 2 della Convenzione oggetto di ratifica. Addirittura potrebbe verificarsi che, rispetto ad uno stesso fatto criminoso, se la partecipazione si concretizza in un finanziamento – cioè nel fornire e raccogliere fondi, per usare il linguaggio della Convenzione – ciò implica la responsabilità della persona giuridica se il fatto è commesso nell'interesse della persona giuridica, mentre se si sostanzia in un comportamento diverso, tale responsabilità non sussiste pur essendo il fatto ugualmente commesso nell'interesse della persona giuridica. Si tratta di un assetto che può avere giustificazione sul piano convenzionale ma che suscita perplessità se trasferito puramente e semplicemente sul piano del diritto interno. Sembrerebbe quindi preferibile una soluzione diversa nel senso di prevedere che la responsabilità della persona giuridica sussiste tutte le volte che un delitto di terrorismo non solo internazionale ma anche interno è commesso nell'interesse della medesima e quindi anche se non lo stesso si risolve in un'attività di finanziamento.

Inoltre rispetto al comma 3 dell'articolo 3 non si comprende perché l'importo della singola quota è determinato in misura inferiore a quello previsto in via generale dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 231 del 2001. Tale scelta non può certo giustificarsi con una minore gravità dei reati, che anzi appaiono più gravi di quelle già contemplati dal decreto legislativo n. 231 e appare contraddittoria rispetto all'impostazione della previsione in esame che, in linea di principio, richiama proprio il sistema del decreto legislativo n. 231 del 2001.

Evidenzia infine che, sul piano della redazione tecnica, l'articolo 3 si allontana dalle scelte già operate fino ad oggi dal legislatore che, quando ha inteso ampliare l'ambito di operatività del citato decreto legislativo n. 231, è intervenuto inserendo una nuova previsione all'interno dello stesso, come, d'altra parte, si è operato al riguardo con il decreto-legge n. 350 del 2001 e il decreto legislativo n. 61 del 2002.

Passando, quindi, a riferire sul disegno di legge n.1525 osserva che rispetto al contenuto della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata il 15 dicembre 1997, le norme di adeguamento dell'ordinamento italiano recate dall'articolo 3 del disegno di legge in questione si segnalano come più estensive dell'obbligo convenzionale.

Visto che l'obbligo convenzionale di sanzionare l'attentato terroristico con ordigni esplodenti o micidiali contro le persone già si ritiene coperto dalla sanzione di cui all'articolo 280 del codice penale, il disegno di legge all'articolo 3, introducendo l'articolo 280-bis del codice penale, disciplina una fattispecie di danneggiamento, che si differenzia da quella vigente in quanto costruita come reato di attentato – il che non dovrebbe comunque prescindere dal requisito dell'idoneità dell'atto – con fine di

terrorismo su cose; la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2 della convenzione, però, si limita a prescrivere l'obbligo di contemplare un illecito penale solo laddove le distruzioni comportino o rischino di comportare perdite economiche considerevoli (il che per il quarto comma dell'articolo 280-*bis* rientra tra le ipotesi aggravate).

Analogamente, la Convenzione si limita a prescrivere che la condotta delittuosa sia rivolta contro un sito pubblico, una struttura governativa, altro impianto pubblico, sistema di trasporto pubblico o infrastruttura. Invece, il reato-base dell'articolo 280-bis si limita a contemplare l'altruità del bene mobile o immobile cui si rivolge la condotta delittuosa, laddove è il terzo comma a prevedere – come fattispecie aggravata – la condotta diretta contro sedi di organi istituzionali o di altro ente pubblico. Inoltre l'articolo 2 della convenzione fa esclusivo riferimento a fatti commessi con l'uso di «dispositivi esplosivi o micidiali» mentre nel testo del nuovo articolo 280-bis si fa altresì riferimento alla più generale nozione di danni.

Resta ovviamente nella discrezionalità del legislatore ampliare la fattispecie convenzionale ad ipotesi ulteriori; va però valutato se questo inserimento nell'attuale impianto codicistico – caratterizzato dalla frammentazione delle fattispecie – colmi realmente un vuoto normativo o non si sovrapponga invece ad altre ipotesi delittuose, rischiando di determinare incertezze sul piano applicativo a seconda che di volta in volta il giudice possa sostenere di trovarsi dinanzi a casi di concorso formale, di specialità o di assorbimento fra fattispecie diverse.

Stante la generale aggravante per la finalità di terrorismo introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge n. 625 del 1979, già attualmente l'articolo 419 (devastazione e saccheggio), l'articolo 420 (attentato ad impianti di pubblica utilità) l'articolo 423 (incendio) l'articolo 432 (attentati alla sicurezza dei trasporti) e l'articolo 433 (attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni) del codice penale sanzionano condotte in astratto rientranti nell'ambito di efficacia del proposto articolo 280-bis. Conseguentemente, una misura di elementare cautela suggerirebbe di valersi quanto meno della facoltà attribuita al legislatore dall'articolo 15, ultimo inciso, del codice penale, introducendo una clausola di salvaguardia che faccia scattare l'operatività dell'articolo 280-bis solo nei casi in cui il medesimo fatto non è più gravemente sanzionato.

Il secondo comma del proposto articolo 280-bis, poi contiene una definizione di armi, dispositivi esplosivi o micidiali che rischia di sovrapporsi con la previsione generale dell'articolo 585 del codice penale, che al secondo comma definisce la nozione di armi agli effetti della legge penale. Essendo questa nozione già ampia e comprensiva persino (terzo comma) dell'assimilazione con le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti, non si vede il motivo per cui si debba nuovamente e diversamente normare la materia, con il rischio di contrasti interpretativi. In proposito, era semmai più perspicua, anche perché più aderente alla lettera della convenzione, la formulazione proposta dalle Commissioni riunite all'Assemblea della Camera dei deputati, che si limitava ad introdurre nella

fattispecie l'indicazione, come mezzi atti a conseguire la condotta incriminata, dei soli dispositivi esplosivi o micidiali. Il successivo quinto comma del proposto articolo 280-bis contempla un'ipotesi speciale rispetto alla fattispecie prevista dall'articolo 586 del codice penale, che disciplina in generale l'ipotesi della morte e delle lesioni che siano conseguenza non voluta di un fatto previsto dalla legge come delitto doloso. Al riguardo si segnala, con riferimento all'ultimo periodo di tale comma, che viene contraddittoriamente stabilita - per l'ipotesi in cui dalla condotta prevista nel primo comma del nuovo articolo 280-bis derivino lesioni gravi - una pena uguale nel massimo e addirittura inferiore nel minimo (la reclusione da uno a cinque anni) rispetto a quella (la reclusione da due a cinque anni) prevista per la stessa condotta qualora non sia aggravata da alcun evento lesivo dell'altrui integrità fisica.

Perplessità suscita, inoltre, a giudizio del relatore Ayala anche il secondo periodo del quinto comma in questione in quanto la pena da esso prevista finisce per essere, sebbene solo nel massimo, inferiore a quella che si applicherebbe a normativa vigente in un caso di danneggiamento, come nell'ipotesi più probabile di un caso di danneggiamento ai sensi dell'articolo 635, secondo comma, aggravato dalle lesioni gravissime e dalla finalità di terrorismo, con conseguente applicazione del citato articolo 586 del codice penale e dell'articolo 1 del decreto-legge n. 625 del 1979.

Infine - conclude il relatore Ayala - con riferimento all'ultimo comma dell'articolo 280-bis, deve osservarsi che la formula ivi prevista - pur trovando dei precedenti nell'articolo 280 del codice penale e nell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 625 del 1979 - deve ritenersi in qualche modo superata. Tale formula aveva infatti ingenerato incertezze interpretative sulla possibilità di applicare le attenuanti, laddove sussistenti, sulla pena prevista per il delitto aggravato. Queste incertezze sono state superate dalla giurisprudenza in senso affermativo e di ciò ha tenuto conto il legislatore, che conseguentemente ha chiarito e precisato la previsione in questione: la formula più completa - prescelta anche all'articolo 11 del disegno di legge n. 795-B, recante modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, laddove si novella l'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 introducendovi un comma 3quater – è quella dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, e cioè: «Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

Si apre la discussione generale.

Interviene la senatrice DE ZULUETA, la quale sottolinea come più volte, nel corso dell'ultimo anno, sia a livello nazionale che di organismi internazionali, sia stata sollecitata la ratifica delle due Convenzioni in og-

getto. Chiede pertanto ai relatori di fornire alle Commissioni dati puntuali sulle ratifiche depositate dagli Stati contraenti.

Rileva inoltre come, dal punto di vista dei rapporti internazionali, assumano una particolare importanza gli strumenti di assistenza giudiziaria previsti dalle due Convenzioni, che in parte rientrano già nel patrimonio giuridico proprio del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea e che ora è opportuno estendere ad una più vasta platea di Paesi.

Domanda poi ai relatori se la normativa italiana sulle rogatorie internazionali sia pienamente compatibile con le disposizioni riguardanti l'assistenza giudiziaria contemplate dalle due Convenzioni e avanza una richiesta di chiarimento in merito alla normativa assai garantista che disciplina il trasferimento di detenuti in altro Stato Parte al fine di fornire una testimonianza. Ugualmente, si chiede quali effetti possa avere, in Paesi come gli Stati Uniti d'America che hanno recentemente adottato una legislazione di emergenza che ha limitato le garanzie previste dal diritto internazionale in materia di rispetto dei diritti dell'uomo, la disposizione, identica nelle due Convenzioni, che stabilisce che ad ogni persona posta in detenzione o che è oggetto di ogni altra misura o procedura intentata ai sensi delle Convenzioni medesime, sarà garantito un trattamento equo, nonché tutti i diritti e le garanzie in conformità alla legislazione dello Stato dove si trova e alle disposizioni applicabili del diritto internazionale, ivi comprese quelle relative ai diritti dell'uomo.

Anche il senatore FORLANI sottolinea il valore degli Atti internazionali di cui si chiede l'autorizzazione alla ratifica. Si tratta infatti di favorire la cooperazione nell'ambito della comunità internazionale per quanto riguarda la lotta al terrorismo. Nutre anch'egli, tuttavia, alcune perplessità su eventuali sovrapposizioni delle norme che verrebbero ad essere introdotte con l'esecuzione delle due Convenzioni rispetto alla normativa vigente, almeno nei casi in cui il codice penale italiano già rechi disposizioni altrettanto efficaci per la repressione dei medesimi reati. Auspica pertanto che si possa procedere nella presente sede agli interventi di armonizzazione la cui opportunità dovesse nel prosieguo emergere.

Il presidente della 2^a Commissione, Antonino CARUSO, propone di non chiudere nella seduta odierna la discussione generale fissando tuttavia il termine per la presentazione di emendamenti per le ore 12 di mercoledì 17 luglio.

Convengono le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 17,40.

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

GIOVEDÌ 11 LUGLIO 2002

24ª Seduta congiunta

Presidenza del presidente della V Commissione della Camera Giancarlo GIORGETTI

Interviene il ministro delle attività produttive Antonio Marzano.

La seduta inizia alle ore 19,35.

AUDIZIONI

Attività conoscitiva preliminare all'esame del documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2006 (*Doc.* LVII n. 2/I Governo) – Audizione del ministro delle attività produttive, Antonio Marzano

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del regolamento della Camera, e dell'articolo 125-bis del Senato)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Antonio MARZANO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono formulando quesiti ed osservazioni Alessandro DE FRANCISCIS (MARGH-U), Antonio PIZZINATO (DS-U), Alberto

GIORGETTI (AN), Arnaldo MARIOTTI (DS-U) e Michele VENTURA (DS-U).

Replica il ministro Antonio MARZANO.

Giancarlo GIORGETTI, presidente della V Commissione della Camera, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 21,10.

COMMISSIONI CONGIUNTE

10^a (Industria, commercio, turismo)

del Senato della Repubblica

con la

X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

GIOVEDÌ 11 LUGLIO 2002

Presidenza del presidente della X Commissione della Camera dei deputati Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 17,45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'industria dell'automobile. Audizione di rappresentanti di IntesaBci, Unicredito Italiano, Capitalia-Banca di Roma, San Paolo IMI

(Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che sono stati acquisiti l'intesa del Presidente della Camera e l'assenso del Presidente del Senato sull'integrazione del programma dell'indagine conoscitiva su cui hanno convenuto gli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni nella riunione congiunta del 4 luglio scorso.

Non essendovi obiezioni, il programma dell'indagine conoscitiva deve pertanto considerarsi integrato con le audizioni all'ordine del giorno della seduta odierna.

Propone quindi che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Informa le Commissioni di aver ricevuto ieri una lettera con la quale il presidente di Capitalia, Cesare Geronzi, gli ha comunicato di non poter intervenire all'odierna audizione per impegni societari ed istituzionali precedentemente assunti, facendo presente che non vi era stato alcun preventivo accordo circa la sua convocazione e restando a disposizione per un

eventuale diversa data da comunicargli con congruo anticipo per evitare l'assunzione di altri impegni.

Ha immediatamente risposto al dottor Geronzi, facendogli presente che la data dell'audizione era stata definita nel corso della riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni svoltasi giovedì 4 luglio scorso e che nel telegramma inviatogli si faceva riferimento agli accordi telefonici intercorsi, come d'uso, tra la segreteria della X Commissione e i suoi uffici, circa le modalità organizzative dell'audizione.

Precisa che tutte le banche interessate sono state contattate informalmente dagli uffici tra venerdì 5 e lunedì 8 luglio scorsi. Nella giornata di martedì 9 luglio, acquisite le prescritte intese dei Presidenti delle Camere, è stata inviata formale convocazione.

Prende atto della impossibilità del dottor Geronzi ad intervenire all'odierna audizione e rileva altresì che analoga impossibilità colpisce altro rappresentante del gruppo Capitalia nonchè i rappresentanti di IntesaBci e di Unicredito. Ribadisce tuttavia che la convocazione dell'odierna audizione discende da una decisione assunta dagli uffici di presidenza delle Commissioni riunite, a seguito delle risultanze di precedenti audizioni e delle conseguenti sollecitazioni di alcuni gruppi. Stigmatizza quindi l'atteggiamento di indisponibilità di alcuni dei soggetti convocati, rilevando come dallo stesso si desuma l'assoluta mancanza di rispetto nei confronti dell'istituzione parlamentare.

I deputati Nerio NESI (Misto-Com.it) e Sergio GAMBINI (DS-U) si associano alle considerazioni svolte dal presidente.

Bruno TABACCI, *presidente*, rivolge un saluto al dottor Rainer Masera, presidente, ed al dottor Alfonso Iozzo, amministratore delegato di San Paolo IMI, ringraziandoli per aver aderito all'invito, ed introduce brevemente l'audizione.

Rainer MASERA, presidente San Paolo IMI, e Alfonso IOZZO, amministratore delegato San Paolo IMI, svolgono relazioni sui temi dell'indagine.

Intervengono quindi, formulando quesiti ed osservazioni, i deputati Nerio NESI (Misto-Com.it), Stefano SAGLIA (AN), Massimo POLLEDRI (LNP), Roberto BARBIERI (DS-U) e Giorgio BENVENUTO (DS-U), il senatore Renato CAMBURSANO (Mar-DL-U), il deputato Giorgio LA MALFA (Misto-LdRN.PSI) e Bruno TABACCI, *presidente*, ai quali replicano Rainer MASERA, *presidente San Paolo IMI*, e Alfonso IOZZO, *amministratore delegato San Paolo IMI*.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 19,30, è ripresa alle ore 19,35.

Audizione di rappresentanti di Mediobanca Spa-Banca di credito finanziario (Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Mediobanca Spa per aver aderito all'invito delle Commissioni riunite ed introduce l'audizione.

Vincenzo MARANGHI, amministratore delegato e direttore generale di Mediobanca Spa, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi, formulando quesiti ed osservazioni, i deputati Giorgio BENVENUTO (DS-U), Stefano SAGLIA (AN), Bruno TA-BACCI, presidente e Filippo MANCUSO (FI), ai quali replica Vincenzo MARANGHI, amministratore delegato e direttore generale di Mediobanca Spa.

Bruno TABACCI, *presidente*, svolge considerazioni conclusive e, dopo aver ringraziato gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione, con la quale si chiude il ciclo delle audizioni previste nell'ambito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 20,50.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 11 LUGLIO 2002

101^a Seduta

Presidenza del Presidente Antonino CARUSO indi del Vice Presidente ZANCAN

Interviene il Ministro della giustizia Castelli.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

- (1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità
- (104) MARINO ed altri. Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze
- (279) PEDRIZZI ed altri. Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma
- (280) PEDRIZZI. Istituzione del tribunale di Gaeta
- (344) BATTAFARANO ed altri. Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano
- (347) MARINI. Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria
- (382) VALDITARA. Istituzione di nuovo tribunale in Legnano
- (385) SEMERARO ed altri. Istituzione della corte d'appello di Taranto
- (454) GIULIANO. Istituzione del tribunale di Aversa
- (456) GIULIANO. Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni
- (502) VIVIANI. Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

- (578) FASOLINO. Delega al Governo per l'istituzione del Tribunale di Mercato San Severino
- (740) CALDEROLI. Istituzione della corte d'appello di Lucca
- (752) VISERTA COSTANTINI. Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila
- (771) PASTORE ed altri. Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila
- (955) MARINI ed altri. Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura
- (970) FILIPPELLI. Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone
- (1051) FEDERICI ed altri. Istituzione della corte d'appello di Sassari
- (1226) FASSONE ed altri. Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti
- (1258) COSSIGA. Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere
- (1259) COSSIGA. Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali
- (1260) COSSIGA. Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura
- (1261) COSSIGA. Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità
- (1279) IERVOLINO ed altri. Accorpamento delle citta'di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola
- (1300) CICCANTI. Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata
- (1367) FASSONE ed altri. Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità
- (1411) FASSONE. Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari
- (1426) CALVI ed altri. Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Prende nuovamente la parola il senatore FASSONE, il quale, proseguendo nella disamina delle disposizioni riguardanti la modifica della disciplina dell'accesso alle funzioni di legittimità, ricorda preliminarmente quale sia la situazione attuale alla luce della legge n. 831 del 1973 così

come risultante per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 1982. Si sofferma quindi sulle previsioni contenute negli articoli 9, 10 e 11 del disegno di legge n. 1296 rilevando come nelle stesse si rinvenga un vero e proprio vuoto normativo laddove le medesime non chiariscono quali siano i magistrati legittimati a concorrere per l'assegnazione delle funzioni di legittimità con le modalità delineate negli articoli in questione. Anche da questo punto di vista appare evidente l'opportunità di ampliare l'oggetto della delega inserendovi anche la progressione in carriera dei magistrati, come suggerito dal senatore Centaro nel suo intervento.

Più in particolare, il senatore Fassone rileva poi che correttamente il comma 1 dell'articolo 9 del disegno di legge fa riferimento ai posti disponibili e pubblicati, a differenza del precedente articolo 2, e rammenta di avere già richiamato l'attenzione sulle ragioni che rendono tale soluzione di gran lunga preferibile per motivi di funzionalità del complesso degli uffici giudiziari.

Per quanto concerne poi specificamente l'articolo 10, evidenzia come le competenze della istituenda Commissione speciale per le funzioni di legittimità vengano delineate in modo da far sì che il parere dalla medesima espresso rivestirà inevitabilmente un'importanza decisiva rispetto alla deliberazione definitiva del Consiglio Superiore della Magistratura circa il conferimento delle funzioni in questione. È infatti evidente che ben difficilmente il Consiglio potrà discostarsi da tale parere senza correre il rischio di un annullamento del conseguente provvedimento da parte del giudice amministrativo competente. Ne deriva che risultano allora difficilmente compatibili con il vigente quadro costituzionale le modalità previste per la nomina dei componenti della Commissione speciale, che dovrebbero essere scelti dal Consiglio superiore della magistratura fra più concorrenti proposti dal Ministro della giustizia, in quanto in tal modo il Ministro verrebbe ad assumere un ruolo determinante rispetto ad una competenza che rientra fra quelle costituzionalmente attribuite al CSM e, per di più, questo ruolo verrebbe attribuito al Ministro in un ambito che esula dalla sfera allo stesso riservata dall'articolo 110 della Costituzione. La fondatezza di tale argomentazione risulta ulteriormente confermata dai compiti che il successivo articolo 11 attribuisce alla Commissione speciale e che si estendono anche alla valutazione del comportamento dei magistrati sotto il profilo del rispetto dei doveri inerenti all'ufficio e alle funzioni. Al riguardo, gli appare quindi indispensabile delineare in maniera diversa il meccanismo di nomina e la composizione della Commissione speciale e, a questo proposito, prospetta, come soluzione alternativa, quella di chiamare a far parte di tale Commissione i due membri elettivi del CSM provenienti dalla Cassazione, un ulteriore magistrato proveniente dalla Cassazione, un rappresentante del mondo accademico e un rappresentante del mondo dell'avvocatura. Naturalmente i componenti della Commissione speciale estranei al CSM dovrebbero essere nominati dallo stesso CSM, sentito il Ministro e non su proposta dello stesso.

Sempre con riferimento alla definizione del meccanismo di accesso alle funzioni di legittimità delineato negli articoli 9, 10 e 11 del disegno

di legge n. 1296, deve altresì sottolinearsi l'esigenza che sia esclusa la possibilità di accedere alle predette funzioni mediante concorso virtuale e l'opportunità che fra i titoli da valutare, oltre a quelli proposti dal candidato, ne siano richiesti altri che consentano anche una valutazione dell'attività in precedenza svolta dal candidato e permettano di accertare che lo stesso non abbia finalizzato tale attività al solo accesso alle funzioni di legittimità, ma abbia comunque svolto in maniera responsabile tutti i compiti precedentemente affidatigli. Infine, anche in questo caso, bisognerebbe attribuire un rilievo centrale allo svolgimento di una precedente esperienza professionale presso l'ufficio del massimario e del ruolo.

Passando poi ad esaminare le disposizioni dell'articolo 4 relative alla riforma dei Consigli giudiziari ed all'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, il senatore Fassone ripercorre brevemente la storia dell'istituto dei Consigli giudiziari e si sofferma poi sull'assetto che gli stessi hanno attualmente alla luce delle previsioni dell'articolo 6 del regio decreto legislativo n. 511 del 1946, come modificato dalla legge n. 825 del 1966. In base al quadro normativo vigente i consigli giudiziari – la cui funzione riceve una legittimazione a livello costituzionale, sebbene in maniera indiretta, dalla VII disposizione transitoria della Costituzione – svolgono esclusivamente compiti di carattere consultivo; ciò consente di evidenziare la portata significativamente innovativa del disegno di legge presentato dal Governo con il quale vengono attribuiti a tale organi anche compiti deliberativi, l'assetto dei quali dovrà però essere verificato con particolare attenzione al fine di vagliarne la compatibilità con l'assetto costituzionale.

L'oratore prosegue soffermandosi quindi sull'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione che rappresenta, a suo avviso, una scelta condivisibile, coerente peraltro con qualcosa che già sta avvenendo nei fatti dopo che l'Assemblea generale della Corte di cassazione ha provveduto alla creazione del cosiddetto «gruppo consultivo» L'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione pone infatti rimedio ad un'innegabile anomalia rappresentata dalle competenze, che, a normativa vigente, esercita il Consiglio giudiziario della Corte d'appello di Roma nei confronti dei magistrati della Corte di cassazione. Suscitano invece alcune perplessità aspetti specifici della soluzione complessivamente proposta e, in particolare, il fatto che il disegno di legge del Governo non definisca il numero dei componenti togati e dei componenti laici dell'istituendo Consiglio direttivo. Sarebbe invece necessario stabilire già nella norma di delega una composizione che assicuri al Consiglio direttivo un livello di rappresentatività adeguato, ad esempio prevedendo che i componenti togati siano in numero di quattro, ovvero di sei, e che i componenti laici siano rispettivamente in numero di due o di tre. Qualche problema suscita a suo avviso anche il rinvio contenuto nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 alla lettera r) dello stesso comma e, più specificamente, al numero 4 di tale lettera. Tale previsione infatti, sia per il Consiglio direttivo sia per i Consigli giudiziari, pone un problema di raccordo normativo con i poteri in materia di sorveglianza attribuiti ai capi degli uffici dagli articoli 14 e 16 del regio decreto legislativo n. 511 del 1946.

Per quanto riguarda la riforma dei Consigli giudiziari, pur riservandosi di ritornare in seguito sull'argomento, ritiene essenziale richiamare innanzitutto l'attenzione sugli aspetti problematici che potrebbero derivare dal fatto che il disegno di legge non prevede una composizione numerica dei Consigli di entità variabile a seconda del numero dei magistrati assegnati al relativo distretto. In altri termini gli appare non convincente una soluzione che prevede che il numero dei componenti del Consiglio giudiziario sia lo stesso, tanto nel caso che il distretto corrispondente abbia dimensioni assai ridotte, quanto nel caso in cui nel distretto giudiziario siano ricomprese grandi aree metropolitane.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,30.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 11 LUGLIO 2002

152^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore TAROLLI fa presente che si tratta degli emendamenti al disegno di legge concernente delega per la definizione delle norme generali sull'istruzione.

Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 1.4, 2.4, 2.5, 2.61 (limitatamente al secondo periodo), 3.5, 4.5, 4.6, 5.4, 5.6, 7.1, 7.2 e 7.3 che o propongono norme immediatamente precettive, cioè non delegate, che risultano non connesse con il meccanismo finanziario indicato dal provvedimento (piano programmatico, strumenti di sessione, decreti legislativi) e quindi prive di copertura finanziaria, ovvero sopprimono il predetto meccanismo. Occorre poi valutare gli effetti degli emendamenti 5.0.1 e 5.0.4 e, anche in relazione al parere reso sul testo, degli emendamenti 2.522 e 7.42. Segnala infine gli emendamenti 7.45, 7.46, 7.49, 7.50 e 7.51 che sembrano comportare maggiori oneri non quantificati, né coperti. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Valentina APREA esprime avviso contrario sugli emendamenti segnalati dal relatore, ad eccezione degli emendamenti 5.0.1, 5.0.4, 2.522 e 7.42, sui quali si rimette alla Commissione.

Il presidente AZZOLLINI propone di conformare il parere all'avviso del rappresentante del Governo.

Il senatore MORANDO, tenuto conto del parere reso dalla Commissione sul testo, che a suo giudizio non risolve assolutamente i gravi profili finanziari connessi con il provvedimento, ritiene che non possa essere espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti. Questi, infatti, migliorano la formulazione di un testo privo di copertura finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI propone, quindi, di esprimere avviso favorevole sia sugli emendamenti 5.0.1 e 5.0.4, in quanto hanno una natura meramente ordinamentale, sia sull'emendamento 2.522, in quanto risulta compatibile con il limite massimo di stanziamento che assicura l'equilibrio finanziario del provvedimento. Infine, sull'emendamento 7.42 propone di esprimere avviso contrario, in quanto non prevede i necessari meccanismi di compatibilità finanziaria.

Su proposta del RELATORE, la Commissione esprime, a maggioranza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.4, 2.4, 2.5, 2.61 (limitatamente al secondo periodo), 3.5, 4.5, 4.6, 5.4, 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.42, 7.45, 7.46, 7.49, 7.50 e 7.51. Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

La seduta termina alle ore 9,30.

153^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1271) Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte favorevole condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore ZORZOLI fa presente che si tratta di ulteriori emendamenti (7.500 (testo 2), 7.0.100 (testo 2), 9.0.100, 26.0.500 (testo 2), 27.2000 (testo 2), 31.0.500 (testo 3), 31.0.2000, 34.0.500 e 34.0.1000) al disegno di legge n. 1271, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, collegato alla manovra di finanza pubblica e approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, con riferimento all'emendamento 34.0.500, occorre valutare la possibilità di configurare la norma come tetto di spesa. Per quanto riguarda l'emendamento 7.0.100 (testo 2), segnala che esso dispone una deroga espressa ai meccanismi della programmazione delle assunzioni nella P.A.; occorre quindi avere conferma della congruità della quantificazione dell'onere e, comunque, valutare la necessità di rendere coerente la decorrenza delle assunzioni con quella della copertura della spesa. Occorre valutare poi gli effetti dell'emendamento 27.2000 (testo 2), che prevede un meccanismo di rateizzazione di somme dovute (verificando, peraltro, se risultino già iscritte a ruolo), con esclusione di interessi. Andrebbe inoltre acquisita conferma della quantificazione degli oneri recati dall'emendamento 9.0.100, valutando la possibilità di configurare la norma come tetto di spesa. Ricorda che, nella precedente seduta, è stato accantonato l'emendamento 6.500 che riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo 6, sul quale la Commissione ha reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 6.500 e 26.0.500 (testo 2). In relazione all'emendamento 7.0.100 (testo 2), conferma l'avviso contrario del Governo per difetto di quantificazione, mentre, per quanto riguarda l'emendamento 9.0.100, esprime parere contrario in quanto, data la natura della Commissione centrale, dall'emendamento in esame potrebbero derivare effetti emulativi: in ogni caso, l'eventuale espressione di un parere favorevole dovrebbe essere condizionata ad una riformulazione della copertura finanziaria come tetto di spesa. Dichiara di non avere osservazioni da formulare per quanto concerne l'emendamento 27.2000 (testo 2) e di condividere l'avviso del relatore sull'emendamento 34.0.500.

Il presidente AZZOLLINI osserva che, a suo avviso, l'emendamento 26.0.500 non ha effetti finanziari. Segnala, inoltre, l'opportunità di un rie-

same del parere reso sull'emendamento 34.0.100, sul quale la Commissione potrebbe esprimere un parere di nulla osta, a condizione che sia specificato che restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.

Il sottosegretario VEGAS, per quanto concerne l'emendamento 34.0.100, dichiara di condividere le considerazioni svolte dal Presidente.

Il relatore ZORZOLI, sulla base del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 6.500, 7.500 (testo 2), 7.0.100 (testo 2), 9.0.100, 26.0.500 (testo 2), 27.2000 (testo 2), 31.0.500 (testo 3), 31.0.2000, 34.0.500 e 34.0.1000, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, ad eccezione sia degli emendamenti 7.0.100 (testo 2) e 6.500, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che degli emendamenti 9.0.100 e 34.0.500, sui quali il parere è di nulla osta alle condizioni, ai sensi della citata norma costituzionale, per ciascuno di essi riportate:

- *a)* per l'emendamento 9.0.100, che vengano sostituite le parole: «valutato in 42.000 euro per l'anno 2002 ed in», con le altre: «determinato nella misura massima di 42.000 euro per l'anno 2002 e di»;
- b) per l'emendamento 34.0.500, che, al comma 1, dopo le parole: «ha facoltà di istituire» vengano inserite le altre: «, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4,»; al comma 4, dopo le parole: «spesa annua», venga inserita la seguente: «massima»; e, al comma 5, le parole: «comma 4, pari ad» vengano sostituite dalle altre: «presente articolo, determinato nella misura massima di».

Riesaminato, infine, l'emendamento 34.0.100, esprime parere di nulla osta, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dopo il comma 9, venga aggiunto il seguente: «9-bis. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.».

La proposta di parere formulata dal relatore, posta ai voti, viene quindi approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata per oggi, alle ore 15,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 14,35.

FINANZE E TESORO (6a)

GIOVEDÌ 11 LUGLIO 2002

95^a Seduta

Presidenza del Presidente PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 17.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 2) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2003-2006 (Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione sugli aspetti di specifica competenza, il senatore KAPPLER, il quale svolge alcune considerazioni preliminari di carattere generale sul quadro macro-economico globale nel quale si inserisce il DPEF 2003-2006 ed, in secondo luogo, sulle scelte e sugli obiettivi di fondo del Documento.

Il programma di politica economica delineato nel DPEF 2003-2006 è condizionato da un quadro macroeconomico globale che, nel 2001 e nei primi mesi del 2002, ha risentito di fattori esterni che ne hanno compromesso la dinamica, nonché dagli squilibri di finanza pubblica ereditati dal passato, ancora difficili da superare.

In particolare, il ridimensionamento delle prospettive di crescita per il 2002 è stato consistente: nel primo semestre, infatti, l'incremento tendenziale del Pil è stimato, infatti, poco sopra lo zero e la ripresa economica dovrebbe prendere quota solo nella seconda parte dell'anno, consentendo così al 2003 di procedere a un ritmo di sviluppo abbastanza sostenuto.

Per quanto riguarda la situazione della finanza pubblica, trovano piena conferma le preoccupazioni già evidenziate nel luglio 2001, quando, all'inizio della nuova legislatura, il Governo chiese alla Ragioneria Generale dello Stato una verifica sui conti pubblici. In quella occasione, prosegue il relatore, emerse un andamento tendenziale della finanza pubblica

seriamente fuori linea, per ciò che riguardava gli obiettivi del bilancio 2001 e un andamento del *deficit* ben di sopra di quanto configurato nel programma di stabilità concordato in Europa.

A riprova di tali andamenti, si collocano le più recenti previsioni dei dati prodotti dall'ISTAT sia per l'anno 2001 che per l'anno 2000; dati che evidenziano in modo sempre più preciso la reale situazione della finanza pubblica nel 2000 e nel 2001.

La scelta del Documento presentato dal Governo è orientata ad una politica economico-finanziaria improntata al massimo rigore, e punta al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle tasse, di maggior controllo dei prezzi e delle tariffe, ma anche di riduzione sostanziale della spesa e degli sprechi.

Tali obiettivi sono raggiungibili solo attraverso la piena attuazione delle riforme economiche e sociali già intraprese dal Governo.

Il relatore sottolinea, infatti, come rapidi progressi nelle riforme ed una riduzione della dinamica della spesa corrente (il Dpef indica come obiettivo l'1% in meno di spesa in rapporto al Pil per ciascuno dei quattro anni) siano necessari, sia per conseguire il pareggio di bilancio – continuando così il risanamento della finanza pubblica – sia per acquisire spazi finanziari per la riduzione della pressione fiscale.

Egli sottolinea però che la spesa sociale non subirà riduzioni e gli interventi saranno concentrati, come precisato, sugli sprechi.

Il relatore enumera quindi i settori interessati dalle misure che il Governo intende portare a compimento, indicando nella riforma del sistema fiscale – con un avvio della riforma dai redditi bassi e medi e un primo sostanziale sgravio per le imprese del mercato del lavoro – con l'inclusione sociale e le pari opportunità – e del sistema previdenziale – con l'utilizzo di incentivi per il prolungamento dell'età lavorativa e la creazione del secondo pilastro della previdenza – i punti principali della politica economica. Egli rileva che il DPEF fornisce un quadro aggiornato della situazione previdenziale: nel 2003 la spesa raggiungerà i 185,7 miliardi di euro con una crescita di 7,2 miliardi di euro rispetto al 2002, per arrivare a toccare quota 205,9 miliardi di euro nel 2006 con una lievitazione media non inferiore al 3,6 per cento.

Anche nel settore della funzione pubblica – con la trasformazione dei ministeri in centri di responsabilità e l'introduzione del criterio del «zero budget» – e del finanziamento delle infrastrutture, attraverso un più ampio ricorso al mercato, gli interventi appaiono strategici per il raggiungimento degli obiettivi di sostengo allo sviluppo e di equilibrio finanziario.

A tali riforme si aggiunge una più proficua valorizzazione del patrimonio pubblico.

Egli giudica quindi pienamente condivisibili e raggiungibili gli obiettivi programmatici, in particolare l'innalzamento sensibile del tasso di crescita potenziale dell'economia, che sale gradualmente dal 2,25% tendenziale al 2,8% annuo, grazie alle riforme; un miglioramento del tasso di crescita effettivo, che sale al 2,9% nel 2003 (contro il 2,7% tendenziale) e si sostiene negli anni successivi e un miglioramento permanente di tutti

gli indicatori del mercato del lavoro, con una discesa del tasso di disoccupazione dal 9,1% al 6,8% nel periodo ed un aumento del tasso di occupazione dal 54,6 al 60%. Ed ancora, il raggiungimento di una posizione strutturale «vicina al pareggio» nel 2003 e di «pareggio o *surplus*» negli anni successivi. Per il 2003, il Documento indica un andamento tendenziale dell'indebitamento delle amministrazioni all'1,6%, mentre l'obiettivo del Governo è di portarlo allo 0,8%. Tuttavia, l'intervento correttivo non si limita a ridurre di 0,8 punti il passivo tendenziale del bilancio, ma mira ad andare ben oltre, creando uno spazio vicino ai 7 miliardi di euro per interventi di sostegno dell'economia. A tanto ammonta, infatti, la differenza tra la manovra e l'obiettivo che viene indicato per l'anno prossimo. L'indebitamento, pari a 10,8 miliardi di nel 2003 (appunto lo 0,8% del Pil) dovrà scendere a 4,5 miliardi l'anno successivo (0,3% del Pil) e passare in avanzo (accreditamento) dal 2005.

Infine, sono degni di sottolineatura la precisione della discesa del rapporto debito-Pil in linea con gli impegni europei (99,8% nel 2004) e la riduzione della pressione fiscale dal 42,3% del 2002 al 39,8% del 2006.

Per quanto concerne la riforma fiscale, in particolare, il Documento, in accordo con le indicazioni del Patto per l'Italia, prevede per l'anno 2003 l'avvio di un primo modulo di riforma dell'imposizione sul reddito (IRE) finalizzato ad una riduzione fiscale, a favore dei redditi medio bassi, per un importo pari a 5,5 miliardi di euro. Per quanto riguarda l'imposta sulle società, l'avvio della riforma si sostanzia in una riduzione dell'aliquota dell'attuale IRPEG di due punti percentuali. Si prevede poi un graduale avvio del processo di riforma dell'Irap, iniziando dalla riduzione nella base imponibile della componente delle retribuzioni pari a 500 milioni di euro. Inoltre, alle imprese minori si applicherà un regime di radicale semplificazione fiscale e contabile completato dall'avvio del previsto sistema di concordati triennali.

Come precisa lo stesso Documento di programmazione, negli anni successivi si prevede una graduale estensione dei benefici fiscali alle fasce di reddito via via più elevate, impiegando le risorse che si renderanno di anno in anno disponibili attraverso una rigorosa gestione della politica di bilancio.

In materia di privatizzazioni – prosegue il relatore – il programma delineato nel DPEF prevede il riavvio del piano di dismissioni mediante cessione nel breve periodo (entro i diciotto mesi) di tutte le partecipazioni non strategiche, la riduzione significativa della partecipazione pubblica nelle altre imprese e un'attenta opera di ristrutturazione nelle restanti, ai fini di una loro privatizzazione nel medio periodo.

Entro i 18 mesi dovrebbero essere vendute le intere quote di partecipazione possedute direttamente e indirettamente dal ministero dell'Economia in Telecom Italia (3,46%), Seat, Ente Tabacchi italiani (Eti), Mediocredito Friuli Venezia Giulia, Coopercredito, Tirrenia e Fincantieri. Il Documento precisa quindi che viene ipotizzata in questa fase una riduzione della quota di partecipazione non al di sotto del 30% per Enel (oggi

67,58% del Tesoro), Terna (100% Enel), Gestore della rete (100% Tesoro) e Alitalia (62,4% Tesoro).

Il Documento stima in circa 20 miliardi di euro il totale degli introiti prevedibili per le operazioni da realizzare nel breve termine. Tale stima è fatta sulla base della capitalizzazione di mercato delle società quotate, del patrimonio netto contabile per le non quotate e delle stime di alcuni analisti.

Il DPEF precisa, inoltre, che verranno ulteriormente implementati i processi di liberalizzazione nell'ambito delle direttive comunitarie, in particolare per l'energia elettrica e il gas.

Il relatore, riservandosi di analizzare in sede di replica gli eventuali rilievi che emergeranno nel corso della discussione generale, conclude esprimendo la piena condivisione del Documento, per la qualità delle scelte proposte, per la positività degli obiettivi individuati e per la sostanziale conformità del Documento con gli indirizzi programmatici generali della politica economico-finanziaria presentata e sostenuta dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

GIOVEDÌ 11 LUGLIO 2002

103^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni per accelerare la realizzazione delle infrastrutture per le reti di telecomunicazioni (n. 120)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Esame e rinvio)

Il relatore, presidente GRILLO, illustra il provvedimento in esame soffermandosi in particolare sull'articolo 1 che individua, tra gli obiettivi perseguiti, la liberalizzazione e il potenziamento del settore delle telecomunicazioni e che, in conformità alla normativa comunitaria a tutela della concorrenza, consente a tutti gli operatori di installare proprie infrastrutture. L'articolo 2 qualifica le infrastrutture di telecomunicazione come opere di interesse nazionale stabilendo tuttavia che la proprietà resta ai rispettivi operatori. Si sofferma quindi sugli articoli 4 e 5 che definiscono i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di telecomunicazioni e di impianti radioelettrici e i relativi esiti e conseguenze delle stesse, sottolineando tuttavia che la previsione di 7 watt prevista dal comma 2 dell'articolo 4 è probabilmente troppo bassa e dovrà essere rivista. L'articolo 6 disciplina i procedimenti di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di telecomunicazione che presuppongono scavi ovvero l'adozione di provvedimenti concessori per l'occupazione di suolo pubblico. L'articolo 7 è invece diretto a contemperare gli interessi pubblici connessi alla installazione delle infrastrutture con quelli ascrivibili agli enti locali. L'articolo 8 disciplina l'installazione delle cosiddette reti dorsali che, per loro natura, interessano aree di proprietà di più enti pubblici. Data la pluralità dei soggetti l'istanza di autorizzazione deve in questo caso essere valutata in una conferenza di servizi tra gli enti proprietari. L'articolo 9 chiarisce che nessun onere finanziario o reale può essere imposto agli operatori di telecomunicazioni in conseguenza delle installazioni di infrastrutture di telecomunicazione, ad eccezione del canone connesso all'occupazione di suolo pubblico. Infine gli articoli 11 e 12 prevedono rispettivamente la normativa transitoria per i titoli già rilasciati per l'installazione di infrastrutture di telecomunicazione e le norme concernenti le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.

Intervengono brevemente per avere chiarimenti i senatori MENARDI, CHIRILLI e DONATI, la quale, in particolare, chiede di sapere quale sia il presupposto giuridico sulla base del quale le infrastrutture di telecomunicazione rientrano tra le opere di interesse nazionale previste dalla legge obiettivo n. 443 del 2001.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

104^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,30.

Il presidente GRILLO, poiché i senatori devono partecipare alla seduta comune del Parlamento convocata per l'elezione di otto componenti del Consiglio superiore della Magistratura, apprezzate le circostanze toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,35.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

GIOVEDÌ 11 LUGLIO 2002

77^a Seduta

Presidenza del Presidente RONCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente della Regione Puglia, nonché commissario straordinario di Governo per l'emergenza idrica in Puglia, onorevole Raffaele Fitto, accompagnato dal dottor Mario De Donatis, Capo di Gabinetto e dalla dottoressa Paola Ricci.

La seduta inizia alle ore 17.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione dell'approvvigionamento idrico con riferimento agli usi agricoli delle acque: audizione del Presidente della Regione Puglia

Riprende l'indagine sospesa nella seduta del 29 maggio scorso.

L'onorevole FITTO, Commissario straordinario per l'emergenza idrica nella regione Puglia, ricorda preliminarmente che la gestione commissariale della crisi idrica dura in Puglia dall'anno 1994, precisando altresì che nel corso di un così lungo lasso di tempo i Commissari sono variati diverse volte, in quanto la durata della carica commissariale è stata sempre limitata ad un periodo di sei mesi. Tale situazione ha comportato l'assenza di qualsivoglia profilo di programmazione nell'ambito dell'attività svolta dai vari Commissari che si sono succeduti nel tempo. Con l'ultima ordinanza la durata della carica commissariale è stata ampliata ad un anno ed è stato altresì individuato come Commissario straordinario il Presidente della regione, al fine di agevolare l'efficacia e il coordinamento degli interventi posti in essere. Ricorda inoltre che ha assunto le funzioni di Commissario a partire dal mese di marzo e che in questo lasso di tempo sono state avviate una serie di attività atte a fronteggiare la crisi idrica della Puglia. Per quel che concerne gli interventi posti in essere, precisa

preliminarmente che è stata attribuita una priorità ai profili connessi all'uso potabile delle acque.

La questione del «grande approvvigionamento idrico della regione Puglia» – prosegue l'oratore – presenta diversi nodi problematici, ed attualmente è in corso di svolgimento una negoziazione con la regione Molise finalizzata alla stipula di un apposito accordo di programma, avente ad oggetto l'utilizzo delle risorse idriche molisane (destinate soprattutto all'area territoriale della Capitanata).

Evidenzia inoltre che è stato recentemente approvato un «programma stralcio», con il quale è stata monitorata la rete fognaria attualmente esistente, nell'ottica dell'adeguamento della stessa, precisando altresì che sono stati stanziati a tal fine 244 milioni di euro. Il sopracitato «piano stralcio» costituisce una innovazione di grande rilievo, anche sotto il profilo metodologico, in quanto lo stesso si pone in un'ottica totalmente opposta rispetto a quelle proprie delle precedenti gestioni commissariali, prive di una visione globale e programmatica delle questioni da affrontare.

Sono stati programmati anche interventi per fronteggiare il problema delle perdite nella rete idrica, nonché interventi specifici per consentire il riutilizzo delle acque reflue. Precisa a tal proposito che in Puglia sussistono trentasei «impianti di affinamento» attualmente inutilizzabili in quanto non conformi alle normative vigenti in materia e che la realizzazione dei programmi di adeguamento degli stessi potrà consentire di accrescere la disponibilità di risorsa idrica.

Per quel che concerne i profili specifici attinenti all'uso agricolo delle acque, rileva che accanto all'«irrigazione di soccorso», prevista per le colture arboree, sussistono altre tipologie di irrigazione, che richiedono tuttavia specifiche autorizzazioni atte a valutare la compatibilità di tali usi con quello potabile (che deve comunque rivestire una valenza prioritaria). Fa inoltre presente che le ripercussioni negative della crisi idrica sul settore agricolo hanno indotto la regione Puglia a chiedere la dichiarazione dello stato di emergenza.

Per quel che concerne la definizione degli accordi di programma con le regioni vicine, precisa che con la regione Basilicata già è stato stipulato un accordo di programma, come il Molise è in corso di definizione un apposito negoziato (come precedentemente evidenziato), ed infine con la regione Abruzzo sono in corso negoziazioni, proiettate tuttavia in un'ottica a lungo termine.

Precisa inoltre che è in corso di valutazione la realizzabilità, anche sotto il profilo economico-finanziario, di eventuali impianti di dissalazione.

Prospetta infine l'opportunità di trasformare la gestione straordinaria (di tipo commissariale), in gestione ordinaria, evidenziando che la prima non è idonea per risolvere i problemi strutturali del settore.

Interviene il senatore CHIRILLI, il quale evidenzia che il problema della crisi idrica non ha un carattere meramente regionale e che lo stesso andrebbe quindi affrontato in termini di «responsabilità nazionale».

Rileva poi che nel territorio pugliese sussistono numerose sorgenti di acqua dolce che si originano nel sottosuolo, sfociando poi nel mare. Prospetta l'opportunità di analizzare tale fenomeno, al fine di verificare la possibilità concreta di utilizzo di tali sorgenti di acqua dolce.

Interviene il senatore BONGIORNO, il quale chiede chiarimenti in ordine alle ragioni delle carenze infrastrutturali sussistenti nel settore inerente agli usi agricoli delle acque, ed altresì in ordine agli interventi che possono essere posti in essere a salvaguardia del comparto agricolo.

Interviene il senatore SPECCHIA, il quale evidenzia che sussiste uno specifico studio ad esaminare la possibilità di importare risorse idriche dall'Albania. Chiede chiarimenti in ordine a tale specifica situazione.

Interviene il senatore COLETTI, il quale rileva che su tutto il territorio nazionale sussistono consistenti perdite di acqua nella rete idrica.

Evidenzia a tal proposito che spesso gli enti locali non sono propensi ad effettuare investimenti per interventi in tale settore, preferendo optare per altre tipologie di opere pubbliche maggiormente visibili e suscettibili quindi di ingenerare un più ampio consenso popolare.

Interviene il senatore PICCIONI, il quale evidenzia che il decretolegge n. 138 del 2002 ha stanziato per la Puglia risorse per un ammontare pari a circa 17 miliardi di lire.

Chiede chiarimenti in ordine alla sussistenza o meno di progettazioni in grado di consentire l'utilizzo di tali fondi.

Il presidente RONCONI, prospetta l'opportunità di valutare i costi connessi al riutilizzo delle acque reflue, evidenziando comunque che le tariffe dell'acqua non devono essere troppo elevate, in quanto le stesse gravano direttamente sull'agricoltore.

Il presidente FITTO prende la parola, per sottolineare che sul piano del «grande approvvigionamento idrico» l'intervento realizzabile in tempi maggiormente rapidi è quello incentrato sull'utilizzo delle risorse idriche molisane, mentre l'utilizzo delle risorse idriche abruzzesi e albanesi si colloca in un'ottica proiettata soprattutto nel lungo termine.

Per quel che concerne la quantificazione dei danni subiti dal settore agricolo, evidenzia che attualmente è in corso l'attività di accertamento degli stessi.

In riferimento al problema delle perdite, sollevato dal senatore Coletti, precisa che il «piano stralcio», precedentemente citato, consente l'acquisizione di un adeguato quadro cognitivo in ordine alla situazione attualmente esistente. Evidenzia inoltre che la regione ha stanziato apposite risorse per far fronte a tale fenomeno e che entro settembre verrà approvato anche il «piano d'ambito», adempimento essenziale per consentire l'utilizzo delle risorse finanziarie comunitarie (che saranno quindi destinate ad interventi per l'eliminazione delle perdite). Per quel che concerne la determinazione delle tariffe, evidenzia che occorre promuovere una nuova «cultura dell'acqua», che consenta anche ai cittadini di rendersi conto della necessità di un livello tariffario adeguato.

Conclude sottolineando che la situazione della crisi idrica in Puglia può essere definita preoccupante, ma non certo «tragica», in quanto in riferimento all'uso potabile le difficoltà sono proiettate soprattutto in un'ottica futura. Per quel che concerne l'uso agricolo delle acque invece la situazione può essere definita «d'emergenza» e sono in fase di adozione provvedimenti che consentiranno di fronteggiare i nodi problematici precedentemente citati, anche se in un lasso di tempo non breve.

Il presidente RONCONI ringrazia il presidente Fitto per la sua disponibilità e per la puntualità ed esaustività della sua esposizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

GIOVEDÌ 11 LUGLIO 2002

95^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente ZANOLETTI

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(1562) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio dell'articolo 1, commi 1 e 3, del disegno di legge di conversione del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108

(1249) MORO ed altri. – Trattamento pensionistico dei lavoratori italiani all'estero, fatto proprio dal Gruppo della Lega Padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1314) PIZZINATO ed altri. – Norme in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori italiani all'estero

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene nella discussione generale il senatore BATTAFARANO, osservando preliminarmente che già nella seduta di ieri gli interventi del senatore Pizzinato e del senatore Montagnino hanno messo in luce i non pochi elementi di perplessità che suscitano alcune delle disposizioni del decreto-legge n. 108. In particolare, egli condivide i rilievi del senatore Pizzinato sull'articolo 3 e ritiene necessario prolungare dal 31 dicembre 2003 al 31 dicembre 2007 la possibilità, per i lavoratori italiani in Svizzera, di avvalersi della totalizzazione dei contributi, come peraltro è previsto nei due disegni di legge di iniziativa parlamentare n. 1249 e n. 1314, esaminati congiuntamente con il disegno di legge n. 1562.

All'articolo 2, poi, la proroga al 31 dicembre 2002 del termine per l'iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati da imprese che occupano meno di 15 dipendenti appare insufficiente e pertanto egli si riserva di presentare emendamenti volti a prolungare il termine predetto.

Già nel suo intervento nella seduta di ieri, il senatore Montagnino ha inoltre evidenziato con chiarezza come il provvedimento all'esame non affronti adeguatamente i problemi occupazionali dovuti a crisi aziendali; anche su questo aspetto si rende necessaria la presentazione di ulteriori emendamenti.

Occorre evidentemente tenere in considerazione l'imminente scadenza del termine costituzionale di conversione del decreto-legge n. 108: tuttavia, ove si proceda all'approvazione del disegno di legge n. 1562 entro la prossima settimana, la Camera dei deputati disporrebbe del tempo necessario per esaminare eventuali modifiche e convertire definitivamente il decreto-legge. Pertanto, è auspicabile che i gruppi politici di maggioranza siano disponibili ad esaminare senza pregiudiziali le proposte di modifica intese a migliorare un provvedimento sulla cui necessità ed urgenza tutti concordano.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale, ricordando che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1562 è stato fissato per martedì 16 luglio, alle ore 14.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che la Presidenza del Senato ha assegnato il termine di martedì 16 luglio per l'espressione del parere delle Commissione permanenti sul Documento di programmazione economico-finanziaria 2003-2006, deferito in data di ieri. Propone pertanto che la Commissione torni a riunirsi oggi alle ore 13,30 per iniziare l'esame in sede consultiva del predetto documento.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9.20.

96^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente ZANOLETTI

La seduta inizia alle ore 13.35.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 2) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2003-2006

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

In apertura di seduta, interviene sull'ordine dei lavori il senatore DI SIENA, dichiarando di non comprendere i motivi per i quali alle Commissioni permanenti è stato assegnato un termine a suo avviso eccessivamente ravvicinato per esprimere il parere su un atto di notevole importanza quale è il Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2006. Il gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo ha deciso di sollevare il problema con il Presidente del Senato, e, ove tale iniziativa sortisca un esito positivo, si augura che la Presidenza della Commissione voglia riorganizzare i lavori in modo tale da consentire di disporre di più tempo per la valutazione del documento in titolo.

Il senatore VIVIANI esprime il proprio disagio per il modo convulso con cui si stanno svolgendo i lavori parlamentari: rileva infatti che oggi, nel giro di poche decine minuti, si sono susseguite, fino quasi a sovrapporsi, le convocazioni dell'Aula, della Commissione e del Parlamento in seduta comune. In tale situazione, a suo avviso, è ben difficile che la Commissione possa esprimere il proprio parere entro il termine assegnato dalla Presidenza del Senato.

Il PRESIDENTE dichiara di comprendere i motivi del disagio espresso dal senatore Viviani e assicura il senatore Di Siena che, ove dovesse intervenire una decisione della Presidenza del Senato nel senso di spostare in avanti il termine assegnato per l'espressione del parere sul Documento in titolo, egli non mancherà di modificare di conseguenza il calendario dei lavori della Commissione.

Passa quindi ad illustrare le parti di competenza della Commissione del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2006, osservando preliminarmente che esso delinea un quadro macroeconomico programmatico nel quale la crescita del PIL reale è indicata pari al 2,9-3 per cento per ciascuno degli anni considerati; il saggio di aumento del costo del lavoro e l'inflazione programmata, pari, rispettivamente, al 2,8 per cento e all'1,7 per cento nel 2002, diminuiscono gradualmente fino ad un tasso del 2,4 per cento e dell'1,2 per cento, da conseguire, rispettivamente, nel 2004 e nel 2005; il tasso di disoccupazione, pari al 9,1 per cento nel 2002, dovrebbe infine ridursi fino ad un saggio del 6,8 per cento nel 2006.

Riguardo al quadro programmatico di finanza pubblica e, in particolare, al saldo costituito dall'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni – che è quello rilevante per l'Unione europea –, vengono fissati, per gli anni 2003 e 2004, obiettivi pari, rispettivamente, allo 0,8 per cento e allo 0,3 per cento del PIL. Sono poi previsti valori positivi – anziché di indebitamento – per gli anni successivi.

Le parti più rilevanti del Documento, per quanto attiene alla competenza della 11^a Commissione, sono contenute nei paragrafi da IV.1.2. a IV.1.4., che delineano le politiche del Governo in materia di lavoro e previdenza, in coerenza con i due disegni di legge collegati in materia di occupazione e mercato del lavoro – corrispondenti, attualmente, ai disegni di legge n. 848-A e n. 848-bis - e con il «Patto per l'Italia» siglato dalle parti sociali, con l'esclusione della Cgil, il 5 luglio 2002.

Il Documento osserva come il tasso di occupazione italiano – pari al 54,6% nel 2001 – sia il più basso dell'Unione europea, essendo inferiore di circa 6 punti rispetto alla media comunitaria. Un livello particolarmente basso è presentato dalle percentuali relative alle donne e ai lavoratori tra i 55 e i 64 anni di età, pari rispettivamente al 41,1 e al 28 per cento. L'elevamento del tasso di occupazione è in genere considerato fondamentale, anche alla luce dell'evoluzione della struttura demografica dei Paesi avanzati, sia per la crescita economica sia per la futura compatibilità finanziaria dei sistemi di sicurezza sociale. Ricorda, in proposito, che l'obiettivo posto dall'Unione europea prevede un avvicinamento alla soglia del 70 per cento per il 2010.

Il DPEF indica, come valore da conseguire per il 2005, un tasso di occupazione pari al 58,8 per cento, con livelli pari al 46 e al 40 per cento rispettivamente per le donne e per i lavoratori al di sopra dei 55 anni.

Nel Documento vengono individuate quattro linee direttrici da percorrere, ai fini del raggiungimento di tale obiettivo: la prima è costituita dall'introduzione di elementi di flessibilità nel mercato del lavoro e dalla contestuale revisione del sistema degli ammortizzatori sociali.

Con riferimento al profilo della flessibilità, ricorda che le deleghe dei due citati disegni di legge collegati prevedono tra l'altro: l'introduzione del contratto di somministrazione di manodopera, anche a tempo indeterminato, e del lavoro a chiamata; l'ampliamento delle possibilità di prestazioni di lavoro supplementare e di clausole elastiche nei contratti a tempo parziale; la definizione di una disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; l'individuazione di deroghe in via sperimentale alla tutela cosiddetta reale contro i licenziamenti illegittimi; la definizione di una disciplina più elastica dell'arbitrato irrituale nelle controversie individuali di lavoro.

Riguardo alla riforma degli ammortizzatori sociali, il DPEF prevede un innalzamento della misura dell'indennità ordinaria di disoccupazione – attualmente notevolmente inferiore a quella dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dell'indennità di mobilità – e un allungamento della sua durata; viene poi previsto un secondo livello di tutela, avente natura facoltativa e volontaria e a carico delle parti, e viene definito un terzo tipo di protezione, legata a particolari condizioni di disagio; si prospetta infine l'obbligo, ai fini del godimento delle tutele, della ricerca attiva di occupazione da parte del soggetto interessato e della par-

tecipazione a progetti formativi, eventualmente gestiti anche dalle parti sociali.

La seconda linea direttrice è rappresentata dalla ridefinizione del sistema di incentivi all'occupazione e dei contratti a contenuto formativo. Il DPEF osserva che tali istituti privilegiano, attualmente, le fasce giovanili, e sottolinea di conseguenza la necessità di produrre un maggiore impegno nell'indirizzare gli incentivi a beneficio di chi abbia perso il lavoro e di chi versi in condizioni di precarietà. In tale prospettiva, il contratto di apprendistato sarà destinato a favorire il primo ingresso nel mondo del lavoro, mentre il contratto di formazione e lavoro sarà inteso soprattutto al reinserimento dei soggetti più deboli.

L'adozione di misure per accrescere la partecipazione femminile costituisce la terza linea direttrice. Tali misure sono individuate, da un lato, nello sviluppo di alcune forme di lavoro atipico, in particolare, del contratto a tempo parziale, e in interventi fiscali e contributivi; dall'altro, nella diffusione di servizi a costo contenuto. Riguardo a quest'ultimo profilo, il Documento rileva peraltro l'esigenza di procedere a una celere realizzazione del piano nazionale degli asili nido aziendali, interaziendali, di quartiere e pubblici.

La quarta ed ultima linea è rappresentata dalla definizione di politiche per innalzare il tasso di occupazione dei soggetti di età compresa tra i 55 e i 64 anni. Per l'esame di tali strategie, il Documento rinvia al successivo paragrafo sulla riforma del sistema previdenziale, del quale si darà cenno più avanti.

In materia di politiche sociali – prosegue il Presidente – il Governo intende quantomeno confermare il livello di risorse destinate, nel 2002, al Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, prevedendo, in ogni caso, anche l'ipotesi di integrare il Fondo nazionale per le politiche sociali. In tale ambito, le linee fondamentali – come ricorda il Documento – consistono nello sviluppo del sistema a rete degli interventi e dei servizi sociali e nel sostegno delle responsabilità familiari e dei diritti dei minori; nell'adozione di misure relative al servizio domiciliare per gli anziani e gli invalidi gravi; nella promozione dell'integrazione sociale e dei diritti delle persone disabili e negli incentivi alla definizione di programmi annuali e pluriennali in materia di politiche sociali.

Riguardo ai profili più strettamente lavoristici, il Governo intende attuare misure efficaci per l'inserimento dei giovani e per il reinserimento delle persone più deboli, quali disoccupati di lunga durata, disabili, ex-detenuti, ex-tossicodipendenti, e avviare programmi per il contrasto di tutte le forme di discriminazione, con una particolare attenzione per il fenomeno del *mobbing*.

In materia previdenziale, vengono individuate alcune linee di riforma del sistema pensionistico, in coerenza con le previsioni del disegno di legge delega attualmente all'esame della Camera. In primo luogo, sull'obiettivo del miglioramento dell'equità sociale, il DPEF osserva che un significativo intervento è stato già attuato dalla legge finanziaria 2002, con l'elevamento a un milione di lire dei trattamenti minimi e sociali. Un altro

obiettivo di riforma viene individuato nell'innalzamento dell'età effettiva di pensionamento e del tasso di partecipazione degli anziani, mediante l'adozione di incentivi fiscali e contributivi per i soggetti che proseguano l'attività lavorativa anche oltre il conseguimento dei requisiti per il trattamento di anzianità o di vecchiaia; la cosiddetta «liberalizzazione» dell'età pensionabile; la progressiva abolizione del divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, eventualmente con specifico riguardo ai soggetti il cui trattamento sia stato liquidato in presenza di parametri superiori ai requisiti minimi. Altre misure da adottare riguardano la rimodulazione delle aliquote contributive, con particolare riferimento ai lavoratori parasubordinati, e il riordino degli enti previdenziali, al fine di accrescere l'efficienza e di ridurre, complessivamente, i costi di gestione.

Viene poi sottolineata l'esigenza di sviluppare la previdenza complementare, mediante la destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti finora relativi al trattamento di fine rapporto; l'ampliamento della deducibilità della contribuzione ai medesimi fondi; la revisione, in senso più favorevole, della tassazione dei rendimenti delle forme pensionistiche integrative, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione con la disciplina degli altri Paesi dell'Unione europea.

Tali linee direttrici sono nel complesso intese ad assicurare sia la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, sia l'incremento del tasso di occupazione, incremento che, come detto, costituisce una condizione essenziale per la crescita economica e per il finanziamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,50.

IGIENE E SANITÀ (12a)

GIOVEDÌ 11 LUGLIO 2002

73^a Seduta

Presidenza del Presidente TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 8.40.

IN SEDE REFERENTE

(396) CALDEROLI ed altri. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio 2002.

Interviene, in sede di discussione generale, il senatore DI GIRO-LAMO, il quale si dichiara convinto che la delicata tematica attinente alla morte improvvisa del lattante deve essere affrontata nel modo più organico e completo, allargando i contenuti del provvedimento dalla parte diagnostica a quella della prevenzione. Dalle audizioni tenutesi la scorsa settimana – che hanno consentito utili approfondimenti – si è evidenziato come siano già individuabili metodiche e accorgimenti, in grado da soli di scongiurare in modo percentualmente rilevante queste morti. A livello regionale esistono già alcuni centri che svolgono questo tipo di attività che bisognerebbe estendere il più possibile. L'iniziativa preannunciata dal senatore Rotondo di presentare in tempi ravvicinati un proprio provvedimento, intende porsi come miglioramento e approfondimento di quello attualmente all'esame. In ogni caso sottolinea come una campagna di prevenzione comporterebbe comunque costi molto ridotti e sottolinea infine l'utilità di progetti specifici nell'ambito del Piano sanitario nazionale.

Il senatore SEMERARO esprime il compiacimento suo personale e del Gruppo di Alleanza Nazionale per l'iter che si preannuncia assai rapido del provvedimento in discussione che rappresenta una indubbia conquista sociale. Dichiarato di concordare pienamente con i contenuti del provvedimento, teme che l'iniziativa preannunciata dal senatore Rotondo rischi di comportare uno slittamento dei tempi. Più utilmente a suo avviso modifiche al testo potrebbero essere effettuate attraverso la presentazione di emendamenti.

Il presidente TOMASSINI ricorda in primo luogo le esperienze dirette da lui professionalmente vissute riguardo questa tematica, pertanto vede con estremo favore l'approvazione di un provvedimento che deve a suo avviso contemperare due aspetti fondamentali: la formazione e l'informazione degli addetti ai lavori e la comunicazione all'esterno. A quest'ultimo fine potrebbero essere utilizzati fondi già esistenti. Un altro aspetto deve essere oggetto del provvedimento, quello della ricerca mirata sulla sindrome della morte improvvisa del lattante che richiede il massimo della centralizzazione, attraverso il coinvolgimento di enti e istituti di chiara competenza. Osserva infine come sia necessario non appesantire di eccessive attese i contenuti del provvedimento, se la volontà politica è veramente quella di procedere a una sua rapida approvazione.

La senatrice BOLDI, relatrice sul provvedimento all'esame, premesso di condividere le osservazioni testé svolte dal presidente Tomassini, sotto-linea la novità e rilevanza dell'oggetto del provvedimento che a suo avviso può essere opportunamente integrato attraverso anche le osservazioni e le proposte che potranno pervenire da altre parti politiche. Personalmente riterrebbe più proficuo e rapido emendare il testo attualmente all'esame, anziché presentare nuove proposte legislative.

Il presidente TOMASSINI, tenuto conto che in linea di massima già nella prossima settimana potrebbe essere assegnato il provvedimento preannunciato dal senatore Rotondo, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti potrà essere presumibilmente fissato per mercoledì della settimana successiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 11 LUGLIO 2002

Presidenza del Vice Presidente Sabatino ARACU

La seduta inizia alle ore 8,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa – Audizione del Commissario Straordinario dell'ENPALS, dottoressa Amalia Ghisani, e del Direttore generale, dottor Massimo Antichi

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Sabatino ARACU, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione della dottoressa Amalia Ghisani, commissario straordinario dell'ENPALS, e del dottor Massimo Antichi, direttore generale dell'ente.

La dottoressa Amalia GHISANI, commissario straordinario dell'ENPALS, svolge, quindi, una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni i senatori Antonio PIZZINATO (DS-U) a più riprese, Tiziano TREU (Mar-DL-U), il deputato Lino DUILIO (MARGH-U), e il presidente Sabatino ARACU (FI).

Rispondono, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazioni, la dottoressa Amalia GHISANI, commissario straordinario dell'ENPALS, e il dottor Massimo ANTICHI, direttore generale dell'ente.

Il deputato Sabatino ARACU, *presidente*, esprime un sincero ringraziamento per gli interventi svolti e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,10, è ripresa alle ore 9,15.

Audizione del presidente dell'ENAM, dottor Renato D'Angiò, e del direttore generale, dottor Osvaldo Pagliuca

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Sabatino ARACU, *presidente*, introduce i temi oggetto dell'audizione del dottor Renato D'Angiò, presidente dell'ENAM, e del dottor Osvaldo Pagliuca, direttore generale dell'ente.

Il dottor Renato D'ANGIÒ *presidente dell'ENAM*, svolge, quindi, un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Emerenzio BARBIERI (UDC), il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U), il deputato Lino DUILIO (MARGH-U), e il presidente Sabatino ARACU (FI) a più riprese.

Rispondono, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazioni, il dottor Renato D'ANGIÒ, *presidente dell'ENAM*, e il dottor Osvaldo PAGLIUCA, *direttore generale dell'ente*.

Il deputato Sabatino ARACU, *presidente*, esprime un sincero ringraziamento per gli interventi svolti e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,5

<u>SOTTOCOMMISSIONI</u>

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 11 LUGLIO 2002

39^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(879) IOANNUCCI ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 58 del testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: parere contrario con osservazioni;

alla 5^a Commissione:

(*Doc.* LVII, n. 2) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanzia pubblica per gli anni 2003-2006: parere favorevole con osservazioni.

DIFESA (4^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 11 LUGLIO 2002

10^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Contestabile, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 5^a Commissione:

(Doc. LVII, n. 2) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2003-2006: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Venerdì 12 luglio 2002, ore 9,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizioni, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis del regolamento del Senato, in ordine al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2003-2006 (*Doc.* LVII, n. 2):

- Audizione dei rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti e Confapi.
- Audizione dei rappresentanti di Confartigianato, CNA e CASA.
- Audizione dei rappresentanti di Confagricoltura, Coldiretti e CIA.
- Audizione dei rappresentanti di Confcooperative e Lega delle cooperative.
- Audizione dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.
- Audizione dei rappresentanti di ANCI, UPI e UNCEM.

- Audizione dei rappresentanti dell'ISAE.
- Audizione dei rappresentanti della Commissione tecnica per la spesa pubblica.